Regolamento
Fondo di Previdenza Generale

Testo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 12 giugno 2024

Tabella E modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 12 dicembre 2024. Decorrenza 1° gennaio 2025

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

Indice

TITOLO I – DEI CONTRIBUTI 4

ART. 1 (campo di applicazione) 4

ART. 2 (entrate ed uscite del fondo) 4

ART. 3 (contributo obbligatorio) 5

ART. 4 (contributo obbligatorio ridotto) 8

ART. 5 (sanzioni per violazioni dell'obbligo contributivo) 9

ART. 6 (modalità e termini di versamento dei contributi) 9

ART. 7 (società odontoiatriche – marche di previdenza) 10

ART. 8 (durata dell'obbligo contributivo) 10

ART. 9 (cancellazione e radiazione dall'albo professionale) 11

ART. 10 (contributi di riscatto) 12

TITOLO II – DELLA RICONGIUNZIONE 16

ART. 11 (ricongiunzione attiva e passiva fra il Fondo di previdenza generale, il Fondo speciale gestito da Enpam ed i Fondi gestiti da altri enti e casse di previdenza) 16

ART. 12 (modalità di ricongiunzione) 17

ART. 13 (periodi utili ai fini della ricongiunzione) 17

ART. 14 (determinazione della maggiore quota di pensione derivante dalla ricongiunzione) 18

ART. 15 (pagamento dell'onere della ricongiunzione posto a carico del richiedente) 18

ART. 16 (ricongiunzione passiva presso altre gestioni previdenziali) 19

TITOLO III – DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI 19

ART. 17 (prestazioni previdenziali) 19

ART. 18 (requisiti e misura della pensione ordinaria di vecchiaia) 19

ART. 18bis (requisiti e misura della pensione anticipata) 23

ART. 18ter (pensione in regime di totalizzazione e di cumulo) 24

ART. 18quater (indennità in capitale) 24

ART. 19 (pensione supplementare) 25

ART. 20 (requisiti e misura della pensione di inabilità) 26

ART. 21 (commissione medica per l'accertamento dell'inabilità) 28
ART. 22 (commissione centrale per l'accertamento dell'inabilità) 28
ART. 23 (familiari superstiti) 29
ART. 24 (percentuali di pensione in favore dei superstiti) 30
ART. 24bis (deceduti in attività a causa del Covid-19) 30
ART. 25 (cumulo di pensioni del Fondo) 32
ART. 26 (rivalutazione delle pensioni) 32
ART. 27 (integrazione delle pensioni) 33
ART. 27 bis (indennità per inabilità temporanea) 33
ART. 28 (decorrenza delle pensioni) 33
ART. 29 (presentazione delle domande e modalità di erogazione delle pensioni) 35
ART. 30 (presentazione delle domande di riscatto e ricongiunzione) 35

TITOLO IV – DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 36
ART. 31 (prestazioni assistenziali) 36
ART. 32 (modalità per la richiesta delle prestazioni assistenziali) 36

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 37
ART. 33 (ricorsi in materia di contributi e prestazioni) 37
ART. 34 (disposizioni relative ai contributi) 37
ART. 35 (disposizioni relative alle prestazioni) 38
ART.36 (sostenibilità delle gestioni) 39
ART. 37 (disposizioni di coordinamento) 40
ART. 38 (entrata in vigore del regolamento) 40

TABELLA A I
TABELLA A *bis* I
TABELLA B II
TABELLA C III
TABELLA D IV
TABELLA E XI
TABELLA F XII

TITOLO I
DEI CONTRIBUTI

ART. 1
(Campo di applicazione)

Comma 1
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 17 aprile 2015, la previdenza e l'assistenza a favore della generalità degli iscritti al Fondo di Previdenza Generale della Fondazione ENPAM (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri) – successivamente denominato Fondo – nonché dei loro familiari e superstiti, sono attuate secondo le norme di cui al presente Regolamento.

Comma 2
Ai sensi dell'art. 1, comma 253 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione nel relativo albo professionale, possono richiedere l'iscrizione alla "Quota A" del Fondo di Previdenza Generale. Ai fini del presente Regolamento, tali iscritti sono equiparati agli iscritti ordinari.

ART. 2
(Entrate ed uscite del Fondo)

Comma 1
Il Fondo è costituito da due gestioni separate, appresso definite "Quota A" e "Quota B".

Comma 2
Le entrate della "Quota A" sono costituite:
a) dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'art. 3, comma 3, del presente Regolamento;
b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai sensi del suddetto art. 3, comma 3 e del successivo art. 10**;**
c) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui ai successivi artt. 11 e seguenti;
d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione;
e) da donazioni.

Comma 3
Le entrate della "Quota B" sono costituite:
a) dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4, del presente Regolamento;
b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali di cui al successivo art. 10;
c) dai contributi versati, ai sensi dell'art. 1, comma 442, Legge 27 dicembre 2017 n. 205, dalle società operanti nel settore odontoiatrico, individuate dall'art. 1, comma 153, Legge 4 agosto 2017 n. 124;
d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione;
e) da donazioni.

Comma 4
Le uscite della "Quota A" sono costituite:
a) dalle prestazioni previdenziali e assistenziali di cui al presente Regolamento;
b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui al successivo art. 12, comma 1;
c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell'ENPAM determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione sia ai mezzi riferiti alla gestione sia all'entità delle prestazioni erogate.

Comma 4 bis
Le uscite della "Quota B" sono costituite:
a) dalle prestazioni previdenziali e assistenziali di cui al presente Regolamento;
b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui al successivo art. 12 comma 1;
c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell'ENPAM determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione sia ai mezzi riferiti alla gestione sia all'entità delle prestazioni erogate.

Comma 5
La differenza fra le entrate e le uscite di ciascuna gestione si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale della Fondazione.

Comma 6
La situazione finanziaria di ciascuna gestione dell'ENPAM, anche ai fini di quanto previsto dal successivo art. 36, deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere ai Ministeri vigilanti.

ART. 3
(Contributo obbligatorio)

Comma 1
Il contributo obbligatorio annuo posto a carico di ciascun iscritto al Fondo, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con Legge 17 aprile 1956, n. 561, dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell'art. 5, comma 1 dello Statuto dell'ENPAM, è pari alle percentuali del reddito professionale prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi indicate nell'allegata Tabella A.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli iscritti di età inferiore a trentacinque anni sono tenuti a versare il contributo obbligatorio di cui al presente comma, ovvero il contributo obbligatorio ridotto di cui al successivo art. 4, esclusivamente sull'eventuale reddito professionale, di cui al comma 2 del presente articolo, eccedente l'importo annuo del reddito corrispondente al contributo di cui alla lettera c) del comma 3, annualmente rivalutato ai sensi del comma 8.

Comma 2
Sono imponibili presso la Quota B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all'iscritto in ragione della particolare competenza professionale. A mero titolo esemplificativo, indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali, sono soggetti a contribuzione:

a) i redditi di lavoro autonomo svolto in forma individuale e associata;
b) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e contratti di cointeressenza;
c) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
d) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, processi e formule;
e) i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività intramoenia e delle attività libero professionali ad essa equiparate ai sensi della normativa vigente;
f) i redditi derivanti dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile che svolgono attività medica – odontoiatrica o attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione;
g) i redditi da collaborazione, da contratti a progetto, di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica – odontoiatrica;
h) i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica.

Comma 2 bis
Ai fini della determinazione dell'imponibile di cui al comma 2 si tiene conto esclusivamente delle spese deducibili secondo la vigente normativa fiscale. Non costituiscono imponibile previdenziale presso la "Quota B" i redditi già soggetti a contribuzione obbligatoria presso il Fondo della medicina convenzionata e accreditata gestito dalla Fondazione ENPAM, di seguito denominato Fondo Speciale. Salvo diversa dichiarazione dell'iscritto, in caso di concorso di tali redditi con quelli di cui al precedente comma, le spese deducibili sono determinate in proporzione all'incidenza sul reddito professionale totale delle diverse categorie di reddito.

Comma 2 ter
Ai fini della determinazione dell'imponibile di cui al comma 2, lett. f) si tiene conto della parte del reddito dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla relativa percezione.

Comma 3
È comunque dovuto da ciascun iscritto un contributo nelle seguenti misure minime annuali, pari per l'anno 2023 a:
a) € 257,73 per tutti gli iscritti, fino al compimento del trentesimo anno di età;
b) € 500,26 per tutti gli iscritti, dal compimento del trentesimo anno di età fino al compimento del trentacinquesimo anno di età;
c) € 938,75 per tutti gli iscritti, dal compimento del trentacinquesimo anno di età fino al compimento del quarantesimo anno di età;
d) € 1.733,72 per tutti gli iscritti, dal compimento del quarantesimo anno di età e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in caso di esercizio dell'opzione, di cui al successivo art. 18, comma 1 bis, ovvero al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nella Tabella B allegata al presente Regolamento.

Gli iscritti di età inferiore a 40 anni possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione di cui alla precedente lettera d), nella misura in vigore nell'anno di presentazione della relativa domanda; tale opzione è irrevocabile. Dall'1.01.2025, detti iscritti, nonché coloro che hanno già compiuto il quarantesimo anno di età, possono chiedere di effettuare il riscatto per allineare alla suddetta contribuzione uno o più anni a contribuzione inferiore. I requisiti di ammissione al riscatto, le modalità di calcolo e i termini di versamento degli importi dovuti sono stabiliti nel successivo art. 10.

Comma 3 bis
Per gli iscritti di cui all'art. 1 comma 2, è dovuto un contributo annuo di importo pari alla metà di quello previsto dall'art. 3, comma 3 lett. a) del presente Regolamento. Le modalità ed i termini del versamento vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Comma 4
Ogni anno gli iscritti sono tenuti a dichiarare all'ENPAM l'ammontare del reddito professionale di cui al comma 2, prodotto nell'anno precedente, sempreché il contributo proporzionale corrispondente a tale reddito sia superiore ai contributi minimi di cui al precedente comma 3, rivalutati annualmente ai sensi del successivo comma 8.

Comma 5
La suddetta dichiarazione, redatta a norma dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, deve essere resa sull'apposito modulo predisposto dall'Ente, e consegnata ovvero spedita all'ENPAM a mezzo raccomandata entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. La dichiarazione può essere resa anche in via telematica.

Comma 6
Con separata comunicazione devono essere dichiarati, con le stesse modalità di cui al comma 5, anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF che comportino variazioni ai fini dell'assoggettamento a contribuzione alla gestione "Quota B".

Comma 7
A tutti gli effetti del presente Regolamento, l'omessa comunicazione equivale a dichiarazione di reddito non superiore alla misura corrispondente ai contributi minimi di cui al comma 3, come rivalutati ai sensi del successivo comma 8, ovvero, per i pensionati del Fondo, a dichiarazione di assenza di reddito professionale di cui al comma 2.

Comma 8
Il limite di reddito indicato nella Tabella A dall'anno di reddito 2028 è annualmente rivalutato in misura pari al 100% dell'incremento percentuale fatto registrare dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica fra il mese di giugno del secondo anno precedente a quello di riferimento del reddito imponibile ed il mese di giugno dell'anno immediatamente precedente a quello di riferimento del reddito imponibile. Ogni anno vengono altresì rivalutati i contributi di cui al comma 3, in misura pari al 100% dell'incremento percentuale fatto registrare dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica fra il mese di giugno del secondo anno precedente a quello di pagamento ed il mese di giugno dell'anno immediatamente precedente il pagamento medesimo, maggiorato di tre punti percentuali. I provvedimenti di rivalutazione di cui al presente comma, sono annualmente adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente soggetta all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 509/1994.

Comma 9
La misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento vengono determinate con delibera dei competenti Organi statutari.

ART. 4
(Contributo obbligatorio ridotto)

Comma 1
Gli iscritti alla gestione "Quota B" che contribuiscono anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi compreso il Fondo Speciale gestito dall'ENPAM ai sensi dell'art. 5, comma 3 dello Statuto, ovvero siano già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio a carico di altre gestioni previdenziali diverse dal Fondo Generale dell'ENPAM, sono tenuti ad effettuare i versamenti contributivi nella misura di cui al precedente art. 3, comma 1. I predetti iscritti possono chiedere di essere ammessi a contribuzione obbligatoria ridotta in misura pari al 50% della contribuzione ordinaria pro tempore vigente indicata nell'allegata Tabella A, per il reddito professionale eccedente quello corrispondente al contributo minimo obbligatorio di cui al precedente art. 3, comma 3, fino al limite di cui al comma 1 di tale articolo, indicizzato secondo i criteri di cui al predetto art. 3, comma 8, e dell'1% per tutto il reddito eccedente il suddetto ammontare.

Comma 1 bis
In relazione al reddito di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, gli iscritti possono chiedere di essere ammessi a contribuzione obbligatoria ridotta nella misura pro tempore vigente indicata nell'allegata Tabella A per il reddito professionale eccedente quello corrispondente al contributo minimo obbligatorio di cui al precedente art. 3, comma 3, fino al limite di cui al comma 1 di tale articolo, indicizzato secondo i criteri di cui al predetto art. 3, comma 8, e dell'1% per tutto il reddito eccedente il suddetto ammontare. Possono, altresì, accedere al contributo obbligatorio ridotto di cui al presente comma anche i partecipanti ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

Comma 2
L'istanza di ammissione alla contribuzione obbligatoria ridotta di cui ai precedenti commi, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente, deve essere consegnata o inviata a mezzo raccomandata all'ENPAM entro il termine di cui all'art. 3, comma 5 del presente Regolamento. La predetta istanza, per i soggetti non iscritti al Fondo Speciale gestito dall'ENPAM, dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante la continuità del rapporto di lavoro soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria, oppure corredata della certificazione comprovante il possesso di un trattamento obbligatorio di pensione. In difetto, tale documentazione dovrà essere prodotta entro il termine fissato dall'ENPAM. Qualora l'istanza venga presentata dopo il termine fissato, essa si intenderà riferita ai redditi denunciati per l'annualità immediatamente successiva.

Comma 3
La contribuzione ridotta si applica sui redditi prodotti a partire dall'anno precedente l'istanza di cui al comma 2 del presente articolo. L'iscritto che contribuisce in misura ridotta può chiedere, nei termini di cui al suddetto comma, di versare il contributo in misura intera; tale opzione è irrevocabile. Il diritto alla contribuzione ridotta decade al venir meno delle condizioni che lo hanno determinato. L'iscritto può peraltro presentare una nuova domanda qualora torni in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. In caso di passaggio dell'iscritto dallo status di lavoratore subordinato, ovvero convenzionato, a quello di pensionato da altre gestioni previdenziali obbligatorie, si presume la volontà di proseguire nel versamento della contribuzione in forma ridotta; l'iscritto, tuttavia, conserva la facoltà di richiedere con apposita domanda la riammissione al versamento dell'intero contributo di cui all'art. 3, comma 1. L'Ente si riserva di accertare la permanenza delle condizioni che danno diritto alla contribuzione ridotta.

Comma 4
I pensionati del Fondo o gli iscritti che hanno comunque maturato l'età pensionabile pro tempore vigente, se titolari di compensi appartenenti alle tipologie di cui al precedente art. 3, comma 2, conservano l'iscrizione al Fondo. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, essi sono tenuti al versamento del contributo previdenziale in misura pari al 50% della contribuzione ordinaria pro tempore vigente indicata all'allegata Tabella A, in assenza di espressa opzione per il pagamento nella misura intera, da effettuarsi entro il termine di cui all'art. 3, comma 5.

Comma 5
I titolari di pensione anticipata a carico della gestione Quota B, di cui ai successivi artt. 18bis e 18ter sono tenuti al versamento del contributo previdenziale nella misura intera pro tempore vigente, indicata all'allegata Tabella A, dalla data di decorrenza della pensione fino all'ultimo giorno del mese di compimento dell'età pro tempore vigente di cui all'allegata Tabella B.

ART. 5
(Sanzioni per violazioni dell'obbligo contributivo)

Comma 1
Gli inadempimenti alle prescrizioni del presente Regolamento sono disciplinati dal regolamento del regime sanzionatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 bis, del D.L. 28 marzo 1997 n. 79 come convertito dalla Legge 28 maggio 1997 n. 140.

Comma 2
La disciplina sanzionatoria di cui al presente articolo sarà automaticamente adeguata qualora intervengano disposizioni legislative o regolamentari in materia di violazione dell'obbligo contributivo.

ART. 6
(Modalità e termini di versamento dei contributi)

Comma 1
Il pagamento dei contributi minimi obbligatori di cui all'art. 3, comma 3, è effettuato anche a mezzo iscrizione a ruolo, secondo modalità e termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Comma 2
I contributi eccedenti gli importi minimi di cui all'art. 3, comma 1, ed all'art. 4 sono versati direttamente all'ENPAM, secondo modalità e termini fissati dal Consiglio di Amministrazione; le eccedenze contributive connesse agli accertamenti di cui all'art. 3, comma 6, sono versate in unica soluzione.

Comma 3
Ogni anno l'ENPAM mette a disposizione, anche con modalità telematiche, il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Comma 4
L'Ente comunica agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri le situazioni di inadempienza e di morosità degli iscritti, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 11, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.

Comma 5
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, del presente articolo si applicano anche nei confronti dei pensionati del Fondo che risultino titolari di reddito professionale, come specificato nel precedente art. 3, comma 2, e tenuti al versamento del contributo proporzionale, ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5.

ART. 7
(Società odontoiatriche - Marche di previdenza)

Comma 1
Le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 153, sono tenute al versamento di un contributo alla "Quota B" determinato in misura pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo delle società medesime relativo alle prestazioni di cui all'art. 2, della legge 24 luglio 1985, n. 409.

Comma 2
Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente determina modalità e termini per la dichiarazione del fatturato imponibile nonché le modalità di versamento del contributo dovuto.

Comma 3
Il pagamento del contributo di cui al comma 1 deve comunque essere effettuato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.

Comma 4
A seguito della abrogazione dell'art. 11, Legge 21 febbraio 1963, n. 244 ad opera dell'articolo 145, comma 65 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), le marche di previdenza ENPAM sono soppresse.

ART. 8
(Durata dell'obbligo contributivo)

Comma 1
Il contributo di cui all'art. 3, comma 3, nella misura ivi indicata, deve essere corrisposto per tutta la durata dell'iscrizione agli Albi professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri a partire dal mese successivo all'iscrizione medesima e fino al mese di compimento del 65° anno di età in caso di esercizio dell'opzione, di cui al successivo art. 18, comma 1bis, ovvero dell'età anagrafica pro-tempore indicata nella Tabella B, allegata al presente Regolamento, o di cancellazione, a qualsiasi titolo, dall'Albo professionale oppure fino al mese che precede quello di decorrenza della pensione per inabilità o erogata in regime di totalizzazione o di cumulo. L'iscritto, tuttavia, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il compimento dell'età anagrafica pro-tempore indicata nella predetta Tabella B, può chiedere di proseguire nella contribuzione di cui all'art. 3, comma 3, fino, al massimo, al raggiungimento del 70° anno di età. La domanda di interruzione di tale prosecuzione, presentata prima del 70° anno di età, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Comma 2
Il contributo di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, nonché quello di cui all'art. 4, deve essere corrisposto fintantoché vi sia titolarità di reddito imponibile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento.

Comma 3
L'iscritto che, prima del compimento dell'età anagrafica pro tempore indicata nella Tabella B, allegata al presente Regolamento, sia colpito da infortunio o malattia che comportino inabilità temporanea assoluta all'esercizio professionale per una durata superiore a sei mesi, ha diritto all'esonero dall'obbligo contributivo di cui al precedente art. 3, comma 3, per un periodo massimo - anche non continuativo - di 24 mesi nell'arco degli ultimi 48 mesi, che, ai fini del diritto e della misura delle relative prestazioni previdenziali, verrà considerato come periodo contributivo.

Comma 4
L'evento di cui al comma 3, deve essere comunicato all'Ente, a pena di decadenza dal diritto all'esonero, entro 180 giorni dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio, per consentire all'Ente di effettuare i necessari accertamenti per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri. La comunicazione può essere effettuata anche oltre il predetto termine nel caso in cui, all'atto della segnalazione medesima, persista lo stato di inabilità temporanea assoluta all'esercizio dell'attività professionale.

Comma 5
L'esonero decorre dal mese successivo alla data in cui la malattia o l'infortunio hanno determinato la temporanea inabilità assoluta all'esercizio dell'attività.

ART. 9
(Cancellazione e radiazione dall'albo professionale)

Comma 1
La cancellazione o la radiazione dagli Albi professionali comporta la perdita dell'iscrizione all'Ente. In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello Statuto della Fondazione, il rapporto professionale con le istituzioni pubbliche e private che erogano l'assistenza sanitaria comporta l'obbligo di iscrizione e contribuzione al Fondo.

Comma 2
Fatto salvo il disposto dell'ultimo periodo del precedente comma, all'iscritto che si cancella o viene radiato dagli Albi professionali prima della data del raggiungimento dell'età anagrafica pro tempore indicata nella Tabella B, allegata al presente Regolamento, spetta a tale data un'indennità costituita dalla restituzione dei contributi versati al Fondo in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura di rischi di inabilità e premorienza, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui alla predetta Tabella B.

Comma 3
All'iscritto di cui al comma 2, che abbia maturato presso il Fondo un'anzianità contributiva effettiva, anche ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, purché non relativa a periodi coincidenti e/o riscattata, almeno pari a 15 anni, spetta, all'atto del compimento dell'età anagrafica pro tempore indicata nella Tabella B, allegata al presente Regolamento, il trattamento previdenziale calcolato con le modalità indicate al successivo art. 18.

Comma 4
In caso di decesso dell'iscritto cancellato o radiato dagli Albi professionali con almeno 5 anni di anzianità contributiva utile, prima del compimento dell'età anagrafica pro tempore indicata nella Tabella B, allegata al presente Regolamento, spetta ai superstiti, come individuati ai sensi dell'art. 23, il trattamento di pensione determinato ai sensi dell'art. 18. Qualora non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 2, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.

Comma 5
In caso di reiscrizione agli Albi professionali, la successiva anzianità di contribuzione al Fondo si cumula con quella già maturata al momento della cancellazione o della radiazione; la presente disposizione, tuttavia, non si applica se l'iscritto ha già ottenuto, a mente di precedenti Regolamenti, la restituzione dei contributi versati.

ART. 10
(Contributi di riscatto)

Comma 1
Gli iscritti al Fondo che versano alla "Quota B" il contributo proporzionale al reddito, di cui all'art. 3, comma 1, possono riscattare presso tale gestione, ai fini previdenziali, per un massimo di dieci, gli anni di attività libero professionale svolta in epoca precedente all'inizio della contribuzione medesima. Possono, altresì, riscattare ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione conseguiti, secondo l'ordinamento degli studi in vigore all'epoca del conseguimento della specializzazione medesima. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale.

Comma 1bis
Gli iscritti al Fondo in data antecedente al 1° dicembre 1990 possono riscattare presso la gestione "Quota A", ai fini previdenziali, i periodi non coperti da contribuzione a partire dal mese successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri e fino al 31 dicembre dell'anno di iscrizione al predetto Albo.

Comma 1ter
Gli iscritti al Fondo possono altresì riscattare presso la gestione "Quota A", ai fini previdenziali, gli anni relativi al corso legale di laurea.

Comma 1quater
I laureati in Odontoiatria possono riscattare presso la gestione "Quota A", ai fini previdenziali, i periodi non coperti da contribuzione a partire dal mese successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale degli odontoiatri e fino al 31 dicembre 1994.

Comma 1quinquies
Per gli iscritti al Fondo in data antecedente al 1° gennaio 2013 l'accesso ai riscatti previsti ai precedenti commi 1bis, 1ter, 1quater e all'art. 3, comma 3 è subordinato all'opzione, in relazione all'intera anzianità contributiva maturata, per il calcolo della pensione "Quota A" con il sistema contributivo, di cui al successivo art. 18,

commi da 3 a 3 quater. La relativa opzione deve essere effettuata secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Comma 2
Il riscatto dei periodi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica – determinata sulla base dei contributi obbligatori – necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.

Comma 3
La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nelle tabelle redatte ai sensi dell'art. 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all'età, al sesso e all'anzianità contributiva effettiva, con esclusione di quella ricongiunta e comprensiva dei periodi dei quali si richiede il riscatto, dell'iscritto alla data della presentazione della domanda.

Comma 3bis
Il riscatto dei periodi di cui ai precedenti commi 1bis, 1ter e 1quater è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari - per ogni anno da riscattare - a quattro volte il contributo di cui all'art. 3, comma 3, lett. d), dovuto nell'anno di presentazione della domanda di riscatto. I contributi versati per tali riscatti incrementano, ai fini della misura della pensione, il montante contributivo individuale di cui al successivo art. 18, commi da 3 a 3quater.

Comma 4
Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1, 1bis, 1ter e 1quater l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia già presentato domanda di riscatto per i medesimi periodi ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi comprese le gestioni del Fondo Speciale ENPAM, abbia maturato il requisito anagrafico pro tempore vigente di cui alla Tabella B, allegata al presente Regolamento, abbia presentato domanda di pensione, sia cancellato o radiato dall'Albo professionale ovvero abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 5, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia anzianità contributiva effettiva inferiore a 10 anni. Non può essere inoltre ammesso ai riscatti l'iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi ai riscatti di cui al presente articolo. Per l'ammissione ai riscatti di cui al comma 1 è comunque necessario aver maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l'anno della domanda. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile di cui al comma 1, l'iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Comma 4 bis
Per i laureati in Odontoiatria, al fine del raggiungimento del requisito dei dieci anni di anzianità contributiva di cui al precedente comma, i periodi di iscrizione all'Albo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994 si cumulano all'anzianità contributiva maturata. Tali periodi di iscrizione all'Albo non vengono considerati ai fini del calcolo della riserva matematica di cui al comma 3 del presente articolo. Le domande di riscatto presentate dai suddetti iscritti entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale di approvazione della presente norma da parte dei Ministeri competenti sono convenzionalmente considerate come prodotte il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di conseguimento dei requisiti.

Comma 5
Il versamento del contributo di riscatto di cui al presente articolo e di cui all'art. 3, comma 3, può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale in ragione d'anno, pro-tempore vigente, e deve

essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il compimento dell'età anagrafica pro tempore indicata nella predetta Tabella B o entro la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento in un'unica soluzione od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall'ENPAM, non inferiore a 60 giorni, ovvero la mancata produzione della documentazione richiesta dall'Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell'ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato.

Comma 6
Nei casi di inabilità o di decesso dell'iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell'importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all'atto del verificarsi dell'evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sulle pensioni di inabilità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dell'importo delle stesse. Nel caso di decesso dell'iscritto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di pensione; l'iscritto riconosciuto inabile, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda di inabilità. Gli acconti o le rate eventualmente già versate sono computate nella determinazione del trattamento pensionistico.

Comma 7
Qualora l'iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 5. Nel caso in cui l'iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso in termini qualora, entro due anni dalla scadenza dell'ultima rata pagata effettui il versamento in un'unica soluzione delle rate scadute maggiorate degli interessi di mora al tasso legale pro tempore vigente, in ragion d'anno, di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. Se al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto al trattamento pensionistico, l'iscritto è da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati.

Comma 8
Gli iscritti di cui al precedente comma 1, possono effettuare il riscatto di allineamento di uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore all'importo del contributo più elevato fra quelli versati nei tre anni coperti da contribuzione antecedenti la domanda. Tale allineamento è consentito anche per gli anni in cui il versamento è stato effettuato con l'aliquota ridotta, di cui al precedente art. 4.

Comma 9
Non può essere ammesso al riscatto di cui al precedente comma l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto il 70° anno di età o abbia presentato domanda di pensione di inabilità permanente o non abbia ancora completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o vi abbia rinunciato, ai sensi del precedente comma 5, da meno di due anni, ovvero abbia un'anzianità contributiva effettiva sulla gestione inferiore a 5 anni. Non può essere inoltre ammesso a tale riscatto l'iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi ai riscatti di cui al presente articolo. Per l'ammissione al riscatto è comunque necessario aver maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l'anno della domanda.

Comma 9bis
Non può essere ammesso al riscatto di cui al precedente art. 3, comma 3, l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto l'età anagrafica pro tempore vigente indicata nell'allegata Tabella B o abbia presentato domanda di pensione o non abbia ancora completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o vi abbia rinunciato, ai sensi del precedente comma 5, da meno di due anni, ovvero abbia un'anzianità contributiva effettiva sulla gestione inferiore a 5 anni. Non può essere inoltre ammesso a tale riscatto l'iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi ai riscatti di cui al presente articolo.

Comma 10
Per gli iscritti inabili ed i superstiti l'onere contributivo relativo al riscatto di cui al precedente comma 8 dovrà essere corrispondente ad un beneficio pensionistico annuo massimo pari a quattro volte l'ammontare dell'importo pensionistico minimo INPS, annualmente determinato con riferimento alla data di decorrenza della pensione di inabilità o indiretta, e dovrà essere trattenuto nella misura del 20% sulla prestazione pensionistica in godimento, entro e non oltre il 70° anno di età per gli iscritti inabili ed entro il 75° anno di età per i superstiti. Qualora il recupero del costo del riscatto di allineamento dovesse eccedere i suddetti limiti temporali, il correlato beneficio previdenziale conseguibile dovrà essere proporzionalmente ridotto. È fatta salva, tuttavia, la facoltà degli interessati di conseguire un beneficio pensionistico superiore a quello massimo sopra stabilito purché l'onere contributivo eccedente ad esso correlato sia pagato in unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di riscatto ovvero dalla comunicazione dell'onere residuo. Qualora il nucleo dei superstiti sia costituito solo dai figli non inabili dell'iscritto, il beneficio previdenziale conseguibile dal riscatto di allineamento dovrà essere corrispondente ad un onere contributivo integralmente recuperabile mediante trattenuta del 20% sul trattamento pensionistico in godimento entro la data di compimento del 21° anno di età.

Comma 11
Il riscatto di cui al comma 8 avviene mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo e calcolata secondo i criteri di cui al comma 3. A tale fine si procede preliminarmente ad individuare, fra i tre anni di contribuzione antecedenti la domanda, quello in cui è stato versato il contributo più elevato; quindi si determina il massimo contributo da allineare applicando l'aliquota contributiva indicata nella Tabella A allegata al Regolamento all'intero reddito professionale prodotto nell'anno di riferimento; infine si allineano a tale importo tutti i contributi già versati.

Comma 12
Nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per il conteggio si tiene conto esclusivamente dei periodi di anzianità contributiva effettiva, con esclusione di quella ricongiunta, maturati dall'iscritto alla data della presentazione della domanda di allineamento. In ogni caso, l'importo della riserva matematica non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell'allineamento.

Comma 12bis
Il riscatto di allineamento di cui al precedente art. 3, comma 3, è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla differenza tra l'importo del contributo di cui all'art. 3, comma 3, lett. d) – determinato alla data della domanda di riscatto – e ciascun contributo oggetto di allineamento dovuto alla "Quota A" negli anni precedenti. I contributi versati per tale riscatto incrementano il montante contributivo individuale di cui al successivo art. 18, commi da 3 a 3quater.

Comma 13
Gli iscritti che hanno maturato il requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui alla Tabella B allegata al presente Regolamento, ovvero abbiano richiesto la pensione anticipata di cui al successivo art. 18bis, possono presentare domanda di riscatto di cui al precedente comma 8 una sola volta. In tale ipotesi, ai fini della determinazione dell'onere di cui al precedente comma 10, la domanda si considera convenzionalmente presentata il giorno di compimento del requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nella predetta Tabella B, ovvero alla data di decorrenza della pensione anticipata. Il beneficio relativo al riscatto decorre dal mese successivo alla effettiva presentazione della domanda di riscatto, mentre il pagamento del corrispondente contributo deve essere effettuato entro il compimento del 70° anno di età.

Comma 14
L'iscritto che ha esercitato la facoltà di riscatto del periodo del corso legale degli studi universitari ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, in presenza dei requisiti di cui al precedente comma 4, può richiedere, all'atto della presentazione della domanda del riscatto degli anni di laurea, il trasferimento presso la gestione "Quota B" del montante contributivo maturato. In tale caso, tale montante è considerato a titolo di acconto del riscatto degli anni di laurea presso la "Quota B" ed ai fini del calcolo della riserva matematica si applicano i precedenti commi 2 e 3.

Comma 15
L'iscritto di cui al precedente comma, in alternativa, può richiedere il trasferimento del montante contributivo presso la gestione "Quota A". In tale caso, la somma è valorizzata ai fini pensionistici secondo il sistema contributivo di cui alla Legge n. 335/95 e successive modificazioni.

TITOLO II
DELLA RICONGIUNZIONE

ART. 11
(Ricongiunzione attiva e passiva fra il Fondo di Previdenza Generale, il Fondo Speciale gestito dall'ENPAM ed i Fondi gestiti da altri Enti e Casse di previdenza)

Comma 1
La ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45, opera esclusivamente per la gestione "Quota A".

Comma 2
Ai sensi della suddetta Legge e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Regolamento, la ricongiunzione può essere effettuata anche trasferendo una posizione contributiva da una o più gestioni del Fondo Speciale al Fondo di Previdenza Generale, o viceversa.

ART. 12
(Modalità di ricongiunzione)

Comma 1
Ai fini della ricongiunzione presso altre gestioni previdenziali, il Fondo trasferisce alla gestione in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di sua pertinenza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50%, così come stabilito dall'art. 2, comma 1 della Legge 45/90.

Comma 2
Qualora la ricongiunzione venga effettuata presso la gestione "Quota A", è posto a carico dell'iscritto l'importo risultante dalla differenza fra la riserva matematica e le somme trasferite dalle gestioni di provenienza, salvo quanto previsto per le ricongiunzioni di cui al successivo comma 4.

Comma 3
La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando l'importo, relativo alla maggior quota di pensione conseguibile con la ricongiunzione, per i coefficienti indicati nelle tabelle redatte ai sensi dell'art. 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativi all'età, al sesso e all'anzianità contributiva dell'iscritto alla data della presentazione della domanda.

Comma 4
La ricongiunzione presso la "Quota A" dei periodi assicurativi a partire dall'1.01.2013 non comporta oneri a carico del richiedente e si perfeziona con il trasferimento del montante contributivo da parte delle gestioni previdenziali interessate.
I relativi periodi ricongiunti sono computati nella quota contributiva di pensione determinata ai sensi del comma 3 e seguenti del successivo art. 18.

ART. 13
(Periodi utili ai fini della ricongiunzione)

Comma 1
I periodi di contribuzione ricongiunti precedenti all'1.01.2013 sono valutati come segue:
a) gli anni o le frazioni di anno antecedenti l'iscrizione alla gestione sono utili agli effetti dell'aumento dell'anzianità contributiva e del computo del compenso medio annuo preso a base per il calcolo della pensione;
b) i periodi coincidenti con la contribuzione alla gestione sono utili agli effetti della determinazione del compenso medio annuo preso a base per il calcolo della pensione;
c) gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione conseguiti, riscattati presso altre gestioni previdenziali e ricongiunti alla gestione, sono utili agli effetti dell'aumento dell'anzianità contributiva e della maggior misura della pensione.

Comma 2
I periodi di contribuzione ricongiunti presso la "Quota A" a partire dall'1.01.2013 incrementano il montante contributivo da utilizzare per il calcolo della seconda quota di pensione di cui all'art. 18.

Comma 3
I soggetti già iscritti alla gestione "Quota A" con una anzianità contributiva continuativa di almeno 10 anni, al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia possono chiedere di ricongiungere, agli effetti di cui ai commi precedenti, i periodi di contribuzione esistenti presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

ART. 14
(Determinazione della maggiore quota di pensione derivante dalla ricongiunzione)

Comma 1
La maggior misura di pensione base "Quota A", acquisibile per effetto della ricongiunzione, è quella che si ottiene con l'applicazione delle norme di cui all'art. 18, commi 3, 4 e 5, del presente Regolamento.

Comma 2
Ai fini del calcolo del compenso medio annuo di cui al richiamato art. 18, comma 4, i compensi da prendere in considerazione per i periodi ricongiunti sono quelli effettivamente percepiti ed assoggettati a contribuzione. Per i periodi ricongiunti relativi ad attività non effettiva, con esclusione dei periodi di cui all'art. 13, comma 4, nonché per i periodi la cui contribuzione è stata versata in misura fissa, si assume quale compenso il decuplo dei contributi trasferiti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45.

Comma 3
Per il calcolo della percentuale di pensione di cui all'art. 18, comma 5, ogni anno di attività non coincidente ricongiunto - e in proporzione i periodi inferiori all'anno - danno diritto alla seguente aliquota di pensione:
- l'1,10% per gli anni fino al 31 dicembre 1997;
- l'1,75% per gli anni dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 2006;
- l'1,50% per gli anni dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2012.

Ai periodi di cui al comma 4, dell'art. 13, si applica l'aliquota di pensione all'1,75% se la domanda di ricongiunzione è stata presentata entro il 31 luglio 2006, l'aliquota di pensione all'1,50% se è stata presentata successivamente.

Comma 4
Alle domande di ricongiunzione riferite a periodi di contribuzione successivi al 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, commi 3 e seguenti.

ART. 15
(Pagamento dell'onere della ricongiunzione posto a carico del richiedente)

Comma 1
A seguito della domanda, l'Ente comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico, nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni, a norma del comma 3, dell'art. 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45. Il mancato versamento della somma relativa, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, comporta rinuncia alla ricongiunzione.

Comma 2
In caso di versamento parziale dell'onere della ricongiunzione posto a carico del richiedente, qualora il pagamento della somma residua non sia effettuato, previa comunicazione all'interessato, il procedimento di ricongiunzione si interrompe e si procede alla restituzione delle somme già versate al netto degli interessi.

ART. 16
(Ricongiunzione passiva presso altre gestioni previdenziali)

Comma 1
Gli iscritti al Fondo, dopo il compimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui alla Tabella B, allegata al presente Regolamento, possono chiedere la ricongiunzione della propria posizione contributiva presso un'altra gestione obbligatoria, ancorché non attiva, nella quale abbiano maturato una anzianità contributiva continuativa di almeno dieci anni, relativa ad attività effettivamente esercitata.

TITOLO III
DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

ART. 17
(Prestazioni previdenziali)

Comma 1
Le prestazioni erogate dal Fondo sono:
a) la pensione ordinaria di vecchiaia e la pensione anticipata;
b) la pensione per inabilità assoluta e permanente;
c) la pensione a favore dei superstiti;
d) l'indennità di restituzione dei contributi;
e) l'indennità per inabilità temporanea.

Comma 2
Le pensioni erogate dal Fondo sono cumulabili con tutte le prestazioni erogate dalle gestioni dell'ENPAM, e con tutte le altre prestazioni previdenziali ed assicurative di cui gli iscritti eventualmente beneficiano o beneficeranno. Per tali ultime prestazioni restano ferme le condizioni di cumulabilità previste dalla normativa vigente.

Comma 3
La pensione ordinaria e la pensione per inabilità assoluta e permanente sono reversibili a favore dei superstiti secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

ART. 18
(Requisiti e misura della pensione ordinaria di vecchiaia)

Comma 1
La pensione ordinaria di vecchiaia "Quota A" e la pensione ordinaria di vecchiaia "Quota B" sono concesse a tutti gli iscritti alle seguenti condizioni:
a) che abbiano compiuto l'età anagrafica pro-tempore indicata nella Tabella B, allegata al presente Regolamento;
b) che al compimento di tale età siano iscritti alla relativa gestione e possano contare su un'anzianità contributiva effettiva, anche ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, purché non relativa a periodi coincidenti, e/o riscattata, pari ad almeno 5 anni;
c) che non fruiscano della pensione per inabilità di cui al comma 1, lettera b), del precedente art. 17;

d) che siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori dovuti al Fondo o con le rateazioni concesse secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Comma 1 bis
La pensione di vecchiaia, esclusivamente con riferimento ai contributi versati alla "Quota A", può essere, altresì, richiesta dall'iscritto, in possesso di 20 anni di anzianità contributiva, al compimento del 65° anno di età, previa opzione, in relazione all'intera anzianità contributiva maturata, per il sistema di calcolo contributivo, di cui ai successivi commi da 3 a 3 quater, che sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori dovuti al Fondo o con le rateazioni concesse secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La relativa opzione deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Comma 2
Le pensioni ordinarie di vecchiaia sono determinate:
a) per la "Quota A", sulla base dei contributi minimi versati ai sensi dell'art. 3, comma 3;
b) per la "Quota B", sulla base dei contributi eccedenti i suddetti minimi ai sensi dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4.

Comma 3
La pensione ordinaria "Quota A" riferita ai contributi dovuti fino al 31 dicembre 2012, si determina applicando al reddito medio annuo, calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 4, la percentuale calcolata ai sensi del successivo comma 5 in relazione agli anni di contribuzione, procedendo all'indicizzazione dell'importo così ottenuto ai sensi dell'art. 26, dall'anno 2013 fino all'anno che precede quello di decorrenza della pensione. La pensione ordinaria "Quota A", relativa ai contributi effettivi, riscattati e ricongiunti dal 1° gennaio 2013, si determina secondo il sistema contributivo di cui alla L. 335/95 e successive modificazioni, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento della decorrenza della pensione, di cui alla L. 335/1995 e successive modificazioni, indicato nella Tabella E allegata al presente Regolamento. L'Ente provvederà ad adottare mediante delibera del Consiglio di Amministrazione gli adeguamenti dei coefficienti in parola alle medesime scadenze temporali previste, per il sistema generale, dalle successive modifiche ed integrazioni apportate alla citata L. 335/1995 e a trasmettere tale provvedimento ai Ministeri vigilanti per l'approvazione prevista dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs 509/1994.

Comma 3 bis
Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione, corrispondenti all'età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.

Comma 3 ter
Il montante contributivo individuale, costituito dal complesso dei contributi effettivi e riscattati versati dall'iscritto e/o ricongiunti, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dell'anno medesimo, secondo il tasso annuo di capitalizzazione.

Comma 3 quater
Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti è pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.

Comma 4
Per la determinazione del reddito medio annuo da prendere a base per il calcolo della pensione "Quota A" relativa ai contributi dovuti sino al 31 dicembre 2012 si procede come segue:
a) si calcola il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva e figurativa - come prevista al precedente art. 8, comma 3, - ricostruendolo attraverso i contributi versati e l'aliquota contributiva del 12,50%. Ai redditi così ricostruiti si sommano quelli relativi ai periodi ricongiunti, così come previsto dal precedente art. 14, comma 2;
b) si rivaluta il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva, figurativa o ricongiunta nella misura del 75% dell'incremento percentuale fatto registrare dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica fra l'anno di riferimento dei contributi e l'anno 2012;
c) il totale dei redditi così determinati è quindi diviso per il numero degli anni - e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni- di contribuzione alla gestione "Quota A".

Comma 5
Per la determinazione della percentuale da applicare al reddito medio annuo di cui al precedente comma si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, figurativa e ricongiunta, se non coincidente, attribuendo:
a) l'1,10% per ogni anno - ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione compreso entro il 31 dicembre 1997;
b) l'1,75% per ogni anno - ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione a partire dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 luglio 2006;
c) l'1,50% per ogni anno - ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione a partire dal 1° agosto 2006 e fino al 31 dicembre 2012.

Comma 5 bis
Per la determinazione del reddito medio annuo allineato relativo alle domande di riscatto di allineamento presentate, ai sensi della previgente normativa, entro il 31 dicembre 2012, si procede come segue:
a) si calcola il reddito relativo a ciascun anno ricostruendolo attraverso i contributi allineati e l'aliquota contributiva del 12,50%;
b) si rivaluta il reddito relativo a ciascun anno come sopra ottenuto nella misura del 75% dell'incremento percentuale fatto registrare dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica fra l'anno di riferimento dei contributi e l'anno 2012;
c) il totale dei redditi così determinati è quindi diviso per il numero degli anni - e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni - di contribuzione allineata alla gestione "Quota A".

Comma 5 ter
Per la determinazione della percentuale da applicare al reddito medio annuo di cui al precedente comma si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione allineata se non coincidente, attribuendo:
a) l'1,10% per ogni anno - ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione compreso entro il 31 dicembre 1997;
b) l'1,75% per ogni anno - ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione a partire dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 luglio 2006;
c) l'1,50% per ogni anno - ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione a partire dal 1° agosto 2006 e fino al 31 dicembre 2012.

Comma 5 quater
La quota di pensione, determinata ai sensi dei precedenti commi 5bis e 5ter si somma alla quota di pensione determinata ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 qualora l'iscritto abbia presentato domanda di riscatto di allineamento, ai sensi della previgente normativa, entro il 31 dicembre 2012.

Comma 6
La pensione ordinaria di vecchiaia "Quota B" si determina sommando le quattro quote di pensione calcolate nel modo seguente:
a) la prima quota si determina applicando al reddito medio annuo degli anni a contribuzione ordinaria - ricostruito escludendo gli incrementi contributivi conseguiti per effetto del riscatto di allineamento - la corrispondente aliquota di rendimento pro tempore vigente di cui all'allegata Tabella A per ogni anno ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno di contribuzione effettiva o riscattata;
b) la seconda quota si determina applicando al reddito medio annuo degli anni a contribuzione ridotta, la corrispondente aliquota di rendimento pro tempore vigente di cui all'allegata Tabella A per ogni anno, ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno di contribuzione effettiva;
c) la terza quota si determina applicando alla media annua degli imponibili sui quali è stato calcolato il contributo previdenziale dell'1%, la corrispondente aliquota di rendimento pro tempore vigente di cui all'allegata Tabella A per ogni anno ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione effettiva o riscattata;
d) la quarta quota di pensione si determina applicando al reddito medio annuo - ricostruito dai soli incrementi contributivi conseguiti per effetto del riscatto di allineamento - l'aliquota di rendimento pro tempore vigente per la contribuzione ordinaria di cui all'allegata Tabella A per ogni anno ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno, in relazione ai periodi di contribuzione oggetto dell'allineamento medesimo.

Comma 7
Per la determinazione del reddito medio annuo di cui al comma 6, si applicano le disposizioni previste al comma 4, lettere a) e c), tenendo presenti, le diverse aliquote contributive di cui all'allegata Tabella A. La rivalutazione dei redditi opera nella misura del 75% dell'incremento percentuale fatto registrare dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica fra l'anno di riferimento dei contributi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. Dal 1° gennaio 2013 l'indice ISTAT sopra citato è applicato in misura pari al 75% per gli iscritti che, a tale data, hanno compiuto i 50 anni di età ed in misura pari al 100% per gli iscritti infracinquantenni. La rivalutazione dei redditi di cui alla lettera d) del comma 6 si effettua nella misura del 100% dell'incremento percentuale di cui al comma 4, lettera b).

Comma 7 bis
Ove l'iscritto presenti domanda di pensione ad un'età superiore a quella indicata nell'allegata Tabella B, le aliquote di rendimento, di cui alla Tabella A, relative ai periodi di contribuzione dall'1.01.2013 al 29.02.2024 e successivi alla suddetta età, fino e non oltre il 70° anno, vengono maggiorate del 20%. Per ogni periodo di contribuzione maturato dall'1.03.2024 e dopo il compimento dell'età anagrafica indicata nella suddetta Tabella B, le aliquote di rendimento di cui alla Tabella A sono maggiorate nella misura indicata nella Tabella A*bis*, fino e non oltre il 75° anno di età.

Comma 8
Gli iscritti di cui ai commi 1, degli articoli 3 e 4, del presente Regolamento, che contribuiscono alla gestione "Quota B" anche con l'aliquota dell'1%, hanno diritto ad una ulteriore quota di pensione calcolata in relazione alla metà di tale aliquota secondo le modalità specificate nel precedente comma 6, lettera c). La restante metà è destinata al finanziamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive erogate dalla gestione "Quota B" del Fondo generale.

Comma 9
Gli iscritti che, al raggiungimento dell'età anagrafica pro tempore indicata nella Tabella B, allegata al presente Regolamento, non hanno raggiunto i requisiti di anzianità contributiva effettiva di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo e non hanno ricongiunto ad altra gestione previdenziale la posizione contributiva esistente presso il Fondo, hanno diritto ad un'indennità costituita dalla restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativa alla copertura dei rischi di inabilità e premorienza, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento del requisito anagrafico pro tempore vigente. Detti iscritti, per conseguire il diritto a pensione, possono comunque avvalersi della facoltà di prosecuzione della contribuzione, di cui al precedente art. 8, comma 1.

Comma 10
Agli iscritti non pensionati del Fondo che contribuiscono alla "Quota B" dopo il raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente, indicato nella Tabella B allegata al Regolamento del Fondo, spetta, al raggiungimento dell'anzianità contributiva pari a 5 anni, una pensione determinata ai sensi dell'art. 18, commi 3 e seguenti del presente Regolamento, secondo il sistema contributivo di cui alla Legge 335/95 e successive modificazioni.

ART. 18 bis
(Requisiti e misura della pensione anticipata)

Comma 1
Il trattamento anticipato è maturato, esclusivamente con riferimento ai contributi versati alla "Quota B", dall'iscritto che:
a) sia in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria da almeno 30 anni;
b) abbia maturato presso la "Quota B" un'anzianità contributiva effettiva o riscattata, pari a 42 anni, oppure abbia maturato 35 anni di anzianità contributiva unitamente al requisito anagrafico pro tempore vigente di cui alla Tabella C, allegata al presente Regolamento;
c) non fruisca della pensione per inabilità di cui al comma 1, lettera b), del precedente art. 17;
d) sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori dovuti al Fondo o con le rateazioni concesse secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Comma 2
Per determinare il requisito contributivo di cui al comma 1, lettera b) si tiene conto anche:
a) dell'anzianità contributiva effettiva, purché relativa a periodi non coincidenti, anche se liquidati, maturata presso le altre gestioni ENPAM, con la sola esclusione della gestione "Quota A", fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c);
b) dell'anzianità contributiva riscattata presso le altre gestioni ENPAM – con la sola esclusione della gestione "Quota A" – purché relativa ad attività svolta in periodi contributivi non coincidenti;
c) dell'anzianità contributiva relativa ai periodi di iscrizione all'ENPAM, ai sensi del precedente art. 1, comma 2;
d) dell'anzianità contributiva relativa ai periodi ricongiunti presso le altre gestioni ENPAM, purché non coincidenti.

Comma 3
Nel caso in cui l'iscritto, all'atto della presentazione della domanda di pensione, abbia maturato i requisiti richiesti sia per il trattamento anticipato che per quello di vecchiaia, si eroga il trattamento di vecchiaia.

Comma 4
La pensione anticipata di "Quota B" è calcolata ai sensi dell'art. 18, commi 6 e seguenti. Al trattamento anticipato così determinato, si applicano i coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita previsti nell'allegata Tabella D, con riferimento all'età maturata dall'iscritto alla data di decorrenza della pensione.

ART. 18 ter
(Pensione in regime di totalizzazione e di cumulo)

Comma 1
Le pensioni in regime di totalizzazione sono disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e ss.mm.ii.

Comma 2
Le pensioni in regime di cumulo sono disciplinate dall'art. 1, commi 239 e ss. della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ss.mm.ii.

Comma 3
La pensione anticipata in cumulo si consegue in presenza dell'anzianità contributiva prevista dal comma 10 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Comma 4
In caso di accesso alla pensione di anzianità in totalizzazione o alla pensione anticipata in cumulo, l'importo del trattamento *pro quota* a carico della "Quota A" è determinato ai sensi del comma 1bis del precedente art. 18.

Comma 5
Fermo restando quanto previsto dal comma 241 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ss.mm.ii, i requisiti anagrafici e di contribuzione previsti dall'ENPAM per conseguire il trattamento previdenziale di vecchiaia sono quelli di cui al precedente art. 18, comma 1 lett. a) e b).

ART. 18 quater
(Indennità in capitale)

Comma 1
L'iscritto alla "Quota B" ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione di cui ai precedenti artt. 18 e 18bis.

Comma 2
Per il calcolo di tale indennità si determina l'importo della pensione con i criteri di cui ai precedenti artt. 18 e 18bis e si moltiplica la quota parte di pensione annua che si intende sostituire con l'indennità medesima per il coefficiente indicato nella Tabella F allegata al presente Regolamento e relativo all'età raggiunta dall'iscritto alla data di decorrenza della pensione, di cui al successivo art. 28. Qualora l'iscritto presenti domanda di pensione dopo il compimento del 70° anno di età, si assume quale coefficiente quello relativo a 70 anni.

Comma 3
La conversione di parte della pensione in una indennità in capitale è consentita soltanto nel caso in cui l'iscritto conservi la titolarità di una pensione di importo pari almeno al doppio dell'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Comma 4
La quota minima di pensione non convertibile in capitale di cui al comma precedente è calcolata tenuto conto anche della pensione a carico della "Quota A" del Fondo Generale nonché di eventuali trattamenti di pensione corrisposti all'iscritto dalle gestioni del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata.

Comma 5
Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non si applicano nel caso in cui l'iscritto dimostri di possedere o di aver maturato il diritto a pensioni a carico di altri Enti superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo.

Comma 6
Le domande tendenti ad ottenere la conversione di parte della pensione in una indennità in capitale non sono valide se presentate o spedite all'Ente in data successiva al decesso dell'iscritto.

ART. 19
(Pensione supplementare)

Comma 1
Agli iscritti di cui all'art. 4, commi 4 e 5, del presente Regolamento, che contribuiscono alla gestione "Quota B" dopo il conseguimento del trattamento ordinario di vecchiaia ovvero della pensione anticipata spetta un supplemento di pensione.

Comma 2
Il supplemento di pensione, di cui al precedente comma, si determina in relazione ai contributi versati con l'aliquota ridotta od intera, applicando al reddito medio annuo, calcolato con le modalità di cui all'art. 18, comma 7, il corrispondente coefficiente di rendimento di cui all'allegata Tabella A per ogni anno - ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione.

Comma 3
Agli iscritti di cui al comma 1, che contribuiscono alla gestione anche con l'aliquota dell'1% – laddove lo 0,50% del contributo è utilizzato a fini previdenziali ed il rimanente 0,50% è acquisito dalla gestione per l'erogazione di prestazioni assistenziali, spetta un'ulteriore quota di pensione la cui misura viene determinata con le modalità di cui al richiamato comma 7, dell'art. 18, applicando al reddito medio annuo il corrispondente coefficiente di rendimento di cui all'allegata Tabella A per ogni anno - ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione.

Comma 3bis
Nel caso in cui l'iscritto di cui al comma 1 non abbia raggiunto l'età anagrafica pro tempore indicata nella allegata Tabella B, si applicano i coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita previsti nell'allegata Tabella D, con riferimento all'età maturata dall'iscritto alla data di decorrenza del supplemento.

Comma 3 ter
Agli iscritti di cui al precedente art. 18, comma 10, che contribuiscono alla gestione dopo il conseguimento del relativo trattamento, spetta un supplemento di pensione calcolato secondo il sistema contributivo di cui alla L. 335/95 e successive modificazioni.

Comma 4
La liquidazione del supplemento di pensione di cui ai precedenti commi da 1 a 3bis viene effettuata d'ufficio dall'Ente ogni anno, sulla base di tutti i contributi corrisposti e non ancora liquidati.

Comma 5
La liquidazione del supplemento di pensione di cui al precedente comma 3ter viene effettuata d'ufficio dall'Ente ogni triennio, sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento.

ART. 20
(Requisiti e misura della pensione di inabilità)

Comma 1
Hanno diritto alla pensione di inabilità gli iscritti che, in costanza di contribuzione al Fondo, a causa di infortunio o malattia verificatasi prima del compimento dell'età anagrafica pro tempore vigente di cui alla Tabella B, allegata al presente Regolamento, divengono inabili in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale e presentano la relativa domanda prima del compimento di tale età.

Comma 2
La pensione di inabilità è concessa dall'Ente previo accertamento dell'apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Comma 3
L'accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente è incompatibile con la fruizione dell'indennità per inabilità temporanea di cui all'art. 27bis, nonché di analoghi trattamenti erogati dalle gestioni del Fondo Speciale.

Comma 3 bis
La pensione di inabilità "Quota A", spettante all'iscritto di cui al precedente comma 1, che inizia a contribuire alla gestione dal 1° gennaio 2013, si calcola con le modalità del sistema contributivo, di cui al precedente art. 18, commi da 3 a 3 quater. Il montante contributivo, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, viene incrementato, nel limite di un'anzianità contributiva complessiva massima di 40 anni, di un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui alla allegata Tabella B, fino ad un massimo di 10 anni, computata in relazione alla media dei contributi degli ultimi 5 anni, rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai elaborato dall'ISTAT. Ai predetti contributi rivalutati si applica, altresì, un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione. Il montante contributivo così determinato si

moltiplica per il coefficiente di trasformazione relativo all'età. Qualora all'atto della cessazione del rapporto professionale l'età dell'iscritto sia inferiore a 57 anni, si assume quale coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni.

Comma 3 ter
Il trattamento di inabilità "Quota A" spettante all'iscritto di cui al precedente comma 1, che abbia anche un'anzianità contributiva effettiva e/o ricongiunta anteriore al 31.12.2012, è costituito da una pensione annua la cui misura si determina sommando le due quote di pensione computate come segue:

a) la prima quota di pensione relativa all'anzianità contributiva effettiva, riscattata e ricongiunta maturata al 31.12.2012, è calcolata applicando al reddito medio annuo, determinato e rivalutato con le modalità di cui al precedente art. 18 comma 4, la percentuale calcolata ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;
b) la seconda quota di pensione relativa all'anzianità contributiva effettiva e ricongiunta maturata dall'1.1.2013, è calcolata con le modalità di cui al precedente comma 3bis.

Comma 4
La pensione di inabilità "Quota B" spetta all'iscritto che possa far valere almeno un anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione.

Comma 5
Qualora l'iscritto di cui al precedente comma possa far valere presso la gestione "Quota B" del Fondo un'anzianità contributiva effettiva non inferiore a cinque anni, la pensione si calcola con i criteri previsti dall'art. 18, aumentando l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento dell'età anagrafica pro-tempore vigente indicata nella Tabella B, allegata al presente Regolamento, con un massimo di dieci anni. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l'aumento dell'anzianità medesima si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione.

Comma 6
L'iscritto alla "Quota B", che non sia in possesso del requisito di cui al precedente comma 4, e sia stato riconosciuto inabile, ha diritto alla pensione ordinaria, calcolata secondo i criteri di cui all'art. 18, anche in deroga ai requisiti previsti per tale prestazione dal comma 1, lettere a) e b), di tale articolo.

Comma 7
In caso di decesso dell'iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di inabilità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza dei soggetti sopra indicati la prestazione è devoluta a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione.

Comma 8
Ai titolari di trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente a carico delle gestioni previdenziali dell'ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l'anno 2017 ad € 15.097,23. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica. La delibera è trasmessa ai Ministeri vigilanti per l'approvazione di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 509/1994.

Comma 9
Ai fini della determinazione dell'eventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di inabilità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei Fondi dell'ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati a qualsiasi titolo dall'ENPAM e/o da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all'importo di cui al comma 8, l'ENPAM provvede ad erogare la differenza.

Comma 10
Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico delle gestioni dell'ENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da altri Enti di previdenza obbligatoria, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra le varie gestioni ENPAM cui egli è iscritto.

Comma 11
I trattamenti erogati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicizzati secondo le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1 del presente Regolamento. Ai fini dell'applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, sono distintamente considerate le gestioni "Quota A" e "Quota B".

ART. 21
(Commissione medica per l'accertamento dell'inabilità)

Comma 1
Presso ciascun Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, è costituita una Commissione medica, la cui durata è stabilita dal Consiglio dell'Ordine, con il compito di procedere agli accertamenti al fine del riconoscimento della pensione per inabilità. La Commissione svolge gli accertamenti ed esprime il proprio giudizio medico-legale entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda dell'iscritto o dal completamento degli accertamenti stessi. La Commissione può avvalersi anche della consulenza di esperti in particolari discipline.

Comma 2
La Commissione è composta di tre medici, di cui uno specializzato in medicina legale. Il Presidente della Commissione è nominato dai competenti Organi statutari dell'ENPAM, su proposta dell'Ordine interessato; gli altri due componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine. Per le Commissioni costituite successivamente alla data del 03 febbraio 2023[1], la carica di Presidente dell'Ordine è incompatibile con il ruolo di Presidente e di membro della Commissione medica per l'accertamento dell'inabilità.

ART. 22
(Commissione Centrale per l'accertamento dell'inabilità)

Comma 1
Presso la sede dell'Ente è costituita una Commissione Medica Centrale, composta da tre medici titolari e da tre supplenti, nominati dai competenti Organi statutari, che ne fissano anche la durata in carica. La

[1] Data di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti (nota prot. n. 1190 del 3 febbraio 2023) della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 15 settembre 2022 con cui è stato modificato l'articolo.

Commissione può essere integrata di volta in volta da specialisti in particolari discipline, nominati dagli Organi statutari dell'Ente.

Comma 2
Il Presidente, o un componente dell'Organo statutario competente da lui delegato, esaminati gli atti della Commissione medica di cui all'articolo 21, può richiedere il parere medico-legale della Commissione Medica Centrale sullo stato di inabilità dell'iscritto.
Comma 3
Il parere di cui al comma 2 viene richiesto d'ufficio qualora l'iscritto, entro 12 mesi dalla data di comunicazione del riconoscimento dell'inabilità, non abbia provveduto a documentare la formale cessazione dell'attività.

Comma 4
In caso di ricorso presentato ai sensi dell'art. 33, comma 2, avverso il provvedimento di diniego della pensione di inabilità, l'iscritto può essere rinviato a visita presso la Commissione Medica Centrale. In caso di impossibilità a presenziare, tale condizione dovrà essere documentata con idonea certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica. In tale ipotesi, la Commissione comunicherà data e ora della successiva visita, da effettuarsi entro 90 giorni dalla precedente. La mancata presentazione dell'iscritto alla seconda visita, in assenza di idonea certificazione rilasciata da una struttura pubblica, determina la conferma del provvedimento di diniego.

Comma 5
Nel caso in cui l'iscritto presenti una nuova domanda di pensione di inabilità, entro un anno dal rigetto della precedente, senza che sia stato esperito il ricorso di cui all'art. 33, comma 2, la competenza a decidere sullo stato di inabilità spetta alla Commissione Medica Centrale.

Comma 6
L'Ente può effettuare periodicamente controlli per accertare la permanenza dello stato di inabilità. Nel caso in cui il pensionato non risulti più inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale o risulti che lo stesso abbia ripreso tale attività, la pensione viene revocata e si adottano gli opportuni provvedimenti per il recupero delle somme indebitamente percepite.

ART. 23
(Familiari superstiti)

Comma 1
Sono superstiti dell'iscritto deceduto, ai fini della corresponsione delle prestazioni di cui al presente Regolamento, le seguenti categorie di familiari:

a) il coniuge;
b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall'iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui, i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell'iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo - a seguito di accertamento da parte dell'apposita Commissione medica di cui al precedente art. 21 -, finché perdura lo stato di inabilità;

c) i genitori dell'iscritto deceduto ed a carico dell'iscritto medesimo prima del decesso, nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i superstiti di cui alle lettere a) e b);
d) i fratelli e le sorelle dell'iscritto deceduto, sempre che siano totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico di questi, nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i superstiti di cui alle lettere a), b) e c).

Comma 2
In caso di divorzio, il diritto a pensione compete al coniuge divorziato nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Comma 3
Nei casi di separazione, la pensione spetta anche al coniuge superstite separato con addebito, accertata con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto alla corresponsione dell'assegno alimentare da parte dell'iscritto deceduto.

Comma 4
Quando passa a nuove nozze, il coniuge superstite perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio.

Comma 5
Al coniuge superstite, che cessa dal diritto alla pensione per aver contratto nuovo matrimonio, spetta un assegno una tantum, pari a due annualità della sua quota di pensione, calcolate sulla base dell'importo lordo percepito nell'ultimo mese di godimento del diritto, comprensivo dell'indicizzazione ISTAT sino a quel momento maturata.

Comma 6
L'Ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto a pensione.

ART. 24
(Percentuali di pensione in favore dei superstiti)

Comma 1
Ai superstiti dell'iscritto deceduto in costanza di contribuzione al Fondo e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, spetta una aliquota della pensione, determinata ai sensi del precedente art. 20, che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente inabile al momento del decesso. Ai superstiti dell'iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione in godimento all'atto del decesso.

Comma 2
L'aliquota di cui al comma precedente è pari al 70% per il coniuge superstite; quando il coniuge concorre con i figli aventi diritto a pensione l'aliquota viene ridotta al 60%.

Comma 3
L'aliquota spettante ai figli di cui all'art. 23, lettera b), ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari:

- al 20% in caso di un figlio solo;
- al 40% in caso di due o più figli.

Comma 4
L'aliquota di cui al precedente comma, ove il diritto alla pensione non competa anche al coniuge superstite, è pari:

- all'80% in caso di un figlio solo;
- al 90% in caso di due figli;
- al 100% in caso di tre o più figli.

Comma 5
La pensione ai genitori od ai fratelli ed alle sorelle dell'iscritto deceduto, ove ricorrano i presupposti specificati nel precedente art. 23, lettere c) e d), è pari:

- per uno od entrambi i genitori al 60% della pensione base, determinata ai sensi del precedente comma 1;
- per un solo collaterale avente diritto al 40% della medesima pensione;
- per due collaterali aventi diritto al 50% della medesima pensione;
- per tre o più collaterali aventi diritto al 60% della medesima pensione.

ART. 24 bis
(Deceduti in attività a causa del Covid-19)

Comma 1
Ai superstiti dell'iscritto non pensionato del Fondo, deceduto a causa del Covid-19 in costanza di contribuzione al Fondo, spetta – come indicato al precedente art. 24 – un'aliquota della pensione calcolata ai sensi dell'art. 20, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.

Comma 2
Ai fini della determinazione della quota di pensione "Quota A" relativa ai contributi dovuti dall'1.1.2013, il montante contributivo di cui all'art. 20, comma 3bis, viene incrementato, nel limite di un'anzianità contributiva complessiva massima di 40 anni, di un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui alla allegata Tabella B, fino ad un massimo di 20 anni.

Comma 3
Con riferimento agli iscritti alla "Quota B" che possono far valere presso la gestione un'anzianità contributiva effettiva non inferiore a cinque anni, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico di cui al comma 1, l'anzianità contributiva di cui all'art. 20, comma 5, è incrementata del numero di anni mancanti al raggiungimento dell'età anagrafica pro-tempore vigente indicata nella Tabella B, allegata al presente Regolamento, con un massimo di 20 anni. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l'aumento dell'anzianità medesima si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione.

Comma 4
Per beneficiare dell'incremento previsto ai precedenti commi 2 e 3, il familiare superstite deve presentare domanda all'Enpam redatta su un apposito modulo predisposto dalla Fondazione, allegando una

certificazione, rilasciata dal medico competente che constata il decesso, nella quale si attesta che la morte è sopravvenuta quale conseguenza del contagio da Covid-19.

Comma 5
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i casi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, stabilito con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

ART. 25
(Cumulo di pensioni del Fondo)

Comma 1
L'iscritto o pensionato del Fondo, che sia coniuge superstite di altro iscritto o pensionato del Fondo, può cumulare la propria pensione ordinaria o di inabilità con quella indiretta o di reversibilità.

Comma 2
Gli orfani di entrambi i genitori, ambedue iscritti o pensionati del Fondo, hanno diritto al cumulo dei trattamenti di cui al precedente art. 24, calcolati sulla pensione di ciascun genitore deceduto.

Comma 3
I genitori ed i collaterali, superstiti di più iscritti o pensionati del Fondo, hanno diritto al cumulo delle pensioni di cui all'art. 24, calcolate su quanto di spettanza di ciascun iscritto o pensionato deceduto.

ART. 26
(Rivalutazione delle pensioni)

Comma 1
Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale e considerato sino alla seconda cifra decimale. La rivalutazione è applicata annualmente sull'importo complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dalle gestioni del Fondo Speciale, nella seguente misura:

a) 75% dell'incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti;
b) 50% oltre tale limite.

Il provvedimento di rivalutazione è annualmente adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente soggetta all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 509/1994.

Comma 2
La maggiorazione di cui al precedente comma decorre - per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno - a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 27
(Integrazione della pensione)

Comma 1
I trattamenti di pensione previsti dal presente Regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 16, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, sono integrati fino a concorrenza della misura del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo le norme adottate dall'Ente, in attuazione dell'articolo 7, della Legge 29 dicembre 1988, n. 544, ed approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 aprile 1990.

ART. 27 bis
(Indennità per inabilità temporanea)

Comma 1
All'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio della professione medica e/o odontoiatrica e sospenda l'attività, compete una indennità giornaliera erogabile solo per i periodi precedenti il compimento dell'età *pro tempore* vigente di cui all'allegata tabella B.

Comma 2
La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata del periodo tutelato sono definite con Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM.

Comma 3
In caso di decesso dell'iscritto, intervenuto dopo la presentazione della domanda, l'indennità maturata e non riscossa compete al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza dei soggetti sopra indicati la prestazione è devoluta a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione.

ART. 28
(Decorrenza delle pensioni)

Comma 1
La pensione ordinaria di vecchiaia "Quota A", di cui all'art. 18, del presente Regolamento, decorre dal mese successivo a quello di compimento dell'età anagrafica pro-tempore indicata nella Tabella B, allegata al presente Regolamento, sempreché la relativa domanda sia stata presentata dall'iscritto entro cinque anni dal raggiungimento di tale età. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso l'iscritto ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 26. La pensione "Quota A", di cui all'art. 18 comma 1bis, decorre dal mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Per gli iscritti che hanno optato per la prosecuzione della contribuzione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, la pensione ordinaria decorre dal mese successivo a quello di compimento del settantesimo anno di età, ovvero, se anteriore, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione dell'obbligo contributivo, fermi restando i suddetti termini di presentazione della domanda.

Comma 1 bis
La pensione ordinaria di vecchiaia "Quota B", di cui all'art. 18, comma 6 e ss., del presente Regolamento, decorre dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. In alternativa, su richiesta dell'interessato, la pensione decorre dal mese successivo a quello di compimento dell'età anagrafica *pro tempore* vigente, indicata nell'allegata Tabella B, sempreché la relativa domanda sia stata presentata dall'iscritto entro il compimento del 70° anno di età. Se la domanda viene presentata dopo il compimento del 75° anno di età, la pensione decorre dal mese successivo a quello di compimento della suddetta età. Qualora l'iscritto presenti domanda di trattamento alla gestione "Quota B" dopo cinque anni dal raggiungimento del 75° anno di età, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso l'iscritto ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata al 75° anno di età, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 26.

Comma 1 ter
La pensione anticipata, di cui al precedente art. 18bis e quella prevista dal precedente art. 18, comma 10, decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Comma 1 quater
Qualora il requisito per l'accesso alla pensione anticipata si perfezioni con l'ultima annualità di reddito dichiarato ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, la domanda di pensione deve essere presentata dopo l'effettuazione di tale formalità. In tale caso, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, la pensione decorre dal mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo. Se la predetta domanda perviene oltre l'anno solare successivo a quello di riferimento dell'ultimo reddito, si applica il comma 1ter.

Comma 2
Il supplemento di pensione, di cui all'art. 19*,* commi 1 e 3bis, del presente Regolamento, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di versamento del contributo. In caso di versamento del contributo in forma rateale, il supplemento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pagamento dell'ultima rata.

Comma 2bis
Il supplemento di pensione, di cui all'art. 19*,* comma 3ter, del presente Regolamento, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di versamento dell'ultimo contributo del triennio preso in considerazione ai fini del calcolo.

Comma 3
La pensione di inabilità, di cui all'art. 20, del presente Regolamento, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto riconosciuto inabile cessa formalmente e definitivamente da ogni attività professionale ovvero dal primo giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda di pensione di inabilità, se questa è successiva alla formale e definitiva cessazione dell'attività professionale.

Comma 4
La pensione a superstiti, di cui all'art. 9, comma 4, e all'art. 24 del presente Regolamento, decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato, sempreché gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione calcolata ai sensi del precedente art. 24, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 26.

ART. 29
(Presentazione delle domande e modalità di erogazione delle pensioni)

Comma 1
Per il conseguimento della pensione ordinaria e della pensione a superstiti previste dal presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda all'ENPAM, corredata dai documenti che saranno richiesti dall'Ente medesimo. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

Comma 2
Per il conseguimento della pensione di inabilità gli iscritti devono far pervenire la domanda all'Ente esclusivamente per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

Comma 3
L'importo annuo delle pensioni del Fondo è corrisposto in ratei mensili anticipati e per dodici mensilità, direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti.

Comma 4
In caso di decesso del titolare della pensione, la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso spetta al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza dei soggetti sopra indicati il rateo è devoluto a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, in caso di liquidazione di prestazioni a conguaglio a qualsiasi titolo maturate e non erogate agli iscritti.

Comma 5
Ai superstiti di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, spetta la quota di pensione fino all'intero mese in cui è venuto meno il diritto al trattamento pensionistico.

ART. 30
(Presentazione delle domande di riscatto e ricongiunzione)

Comma 1
Ai fini dei riscatti di cui al precedente art. 3, comma 3, ed all'art. 10, nonché ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui all'art. 11, del presente Regolamento, gli iscritti devono presentare domanda all'ENPAM corredata dei documenti che saranno richiesti dall'Ente medesimo.

TITOLO IV
DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

ART. 31
(Prestazioni assistenziali)

Comma 1
Agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti in condizioni economiche disagiate ovvero ai predetti soggetti che sono colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità, possono essere concesse prestazioni assistenziali anche a carattere continuativo.

Comma 2
Ai fini della concessione delle prestazioni assistenziali sono considerati superstiti dell'iscritto i familiari indicati all'art. 23, comma 1, del presente Regolamento.

Comma 3
La misura delle prestazioni assistenziali e le modalità di erogazione sono stabilite da apposite norme deliberate dai competenti Organi statutari.

Comma 4
L'Ente istituisce annualmente sussidi a favore di studenti orfani degli iscritti da concedere in considerazione dello stato di bisogno e dei meriti scolastici dei richiedenti. Può altresì concedere al pensionato, al suo coniuge o al coniuge superstite, che versano in grave stato di bisogno, sussidi a titolo di concorso nel pagamento di rette di ammissione in case di riposo pubbliche e private di accertata serietà.

Comma 5
Le erogazioni di cui al presente articolo devono essere contenute entro uno stanziamento annuo disposto dall'Ente che non deve superare il limite del 5% dell'onere previsto in ciascun esercizio finanziario per l'erogazione delle pensioni della "Quota A" del Fondo di previdenza generale. Tale percentuale può essere elevata sino ad un massimo dell'8% in presenza di eccezionali eventi calamitosi, con Delibera del Consiglio di Amministrazione soggetta all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Comma 6
I lasciti, le donazioni ed i proventi patrimoniali degli stessi, ove non diversamente indicato dal titolo, devono essere destinati alla erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo.

ART. 32
(Modalità per la richiesta delle prestazioni assistenziali)

Comma 1
La domanda di concessione di prestazioni assistenziali, anche a carattere continuativo, deve essere presentata all'Ente per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza, il quale trasmette all'ENPAM la domanda dell'interessato formulando il proprio parere, peraltro non vincolante.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33
(Ricorsi in materia di contributi e prestazioni)

Comma 1
Contro le richieste di pagamento dei contributi, di cui all'art. 3, comma 3, è ammesso ricorso all'Ente entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella. Contro la richiesta di pagamento dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, ed all'art. 4, è ammesso ricorso all'Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Entro lo stesso termine è ammesso il ricorso contro il diniego dell'esonero contributivo di cui all'art. 8, comma 3. Entro lo stesso termine è altresì ammesso il ricorso avverso i provvedimenti assunti dall'Ente in materia di riscatti e ricongiunzione.

Comma 2
Contro la reiezione della domanda di pensione o di prestazioni assistenziali, l'iscritto o il superstite, o i loro aventi causa possono ricorrere all'Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di tale provvedimento.

ART. 34
(Disposizioni relative ai contributi)

Comma 1
A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento non sono consentiti i versamenti volontari di cui all'art. 3, del Regolamento del Fondo approvato con D.M. del 22 giugno 1990.

Comma 2
I versamenti volontari già effettuati dagli iscritti danno diritto ai trattamenti di pensione erogati dalla "Quota B" del Fondo, calcolati con i criteri fissati dall'art. 18, e seguenti del presente Regolamento. Ai fini di cui sopra il reddito corrispondente ai contributi volontari è pari convenzionalmente ad otto volte l'importo dei contributi stessi versati in ciascun anno.

Comma 3
A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli iscritti che sono stati ammessi alla contribuzione ridotta prevista dall'art. 29, comma 6, del Regolamento del Fondo richiamato al comma 1, sono tenuti a versare il contributo nella misura di cui al precedente art. 3, comma 3, lettera c), rivalutata annualmente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. I predetti iscritti possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione di cui al precedente art. 3, comma 3, lettera d), nella misura in vigore nell'anno di presentazione della relativa domanda. Gli iscritti che hanno esercitato tale opzione possono altresì accedere al riscatto di cui al richiamato art. 3, comma 3.

Comma 4
Gli iscritti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, effettuano versamenti contributivi obbligatori, ai sensi dell'art. 28, del Regolamento del Fondo approvato con D.M. del 22 giugno 1990, sono esonerati da tale obbligo contributivo a partire dalla suddetta data. Agli stessi compete la pensione ordinaria ove siano in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla presente normativa.

Comma 5
La disposizione di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990 è soppressa. Tuttavia, gli iscritti che avevano già presentato domanda prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento possono godere del beneficio ivi previsto per il periodo di un anno dalla predetta data. Il pagamento di tutti i contributi rinviati, anche degli anni precedenti, dovrà in ogni caso avvenire, in un'unica soluzione oppure ratealmente, negli anni fra il secondo ed il quarto successivi alla data medesima, direttamente o a mezzo iscrizione a ruolo ovvero mediante trattenuta sulle prestazioni eventualmente dovute.

Comma 6
Per i pensionati del Fondo, la facoltà di esonero dal versamento del contributo ridotto di cui all'art. 4, comma 4, può essere esercitata anche con riferimento ai redditi prodotti nel 1997 e la relativa domanda deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data che sarà stabilita per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF di competenza dell'anno 1997.

Comma 7
Il versamento dei contributi relativi all'imponibile di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, effettuato in buona fede ad un altro Ente di previdenza ovvero ad una gestione del Fondo Speciale ENPAM, in conformità ai principi di cui all'art. 116, comma 20, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha effetto liberatorio nei confronti dell'iscritto. La gestione che ha ricevuto l'indebito pagamento provvede direttamente al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, alla "Quota B" del Fondo. Le somme trasferite sono valorizzate ai fini pensionistici secondo i criteri di calcolo di cui all'art. 18 commi 6 e seguenti. Per la definizione delle modalità operative del trasferimento delle somme incassate si provvederà a stipulare apposite convenzioni con gli Enti di Previdenza interessati.

ART. 35
(Disposizioni relative alle prestazioni)

Comma 1
I trattamenti di pensione ordinaria, di inabilità ed a superstiti maturati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere erogati nelle misure previste dalle normative precedenti.

Comma 2
A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, viene rideterminata la misura della pensione ordinaria "Quota A" liquidata agli iscritti di età inferiore ai 70 anni ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990. L'importo di € 113,62= mensili ivi previsto viene aumentato di 1/60 di € 15,49=, incremento stabilito dal medesimo art. 11, del suddetto Regolamento, per ogni mese -o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni- trascorso dal compimento del 65° anno di età alla suddetta data. La misura della pensione come sopra calcolata è ulteriormente maggiorata di 1/35 per ogni anno di contribuzione superiore a 25 anni. Con i medesimi criteri viene rideterminata la misura della pensione ordinaria "Quota A", liquidata agli iscritti di età inferiore ai 70 anni, che hanno contribuito in misura ridotta, ai sensi del Regolamento approvato con D.M. 18 novembre 1981, modificato con D.M. 23 giugno 1983.

Comma 3
Gli iscritti, di cui all'art. 34, comma 4, del presente Regolamento, hanno diritto alla pensione calcolata con i criteri previsti all'art. 18, del Regolamento medesimo.

Comma 4
Le prestazioni dei soggetti che si siano avvalsi della facoltà di rinvio dei versamenti di cui al precedente comma 5, dell'art. 34, sono calcolate imputando il contributo rinviato all'anno cui esso effettivamente si riferisce.

Comma 5
La maggiorazione della pensione per gli ex combattenti ed i loro superstiti, di cui all'art. 6, della Legge 15 aprile 1985, n. 140, ed all'art. 6, della Legge 29 dicembre 1988, n. 544, è soggetta a rivalutazione ai sensi del successivo comma 9.

Comma 6
Ai fini del calcolo della "Quota B" di pensione, la rivalutazione del reddito relativo agli anni di contribuzione obbligatoria compresi fra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1997, si effettua nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica fra l'anno di riferimento dei contributi e il 31 dicembre 2012. Dal 1° gennaio 2013 l'indice ISTAT sopra citato è applicato in misura pari al 75% per gli iscritti che, a tale data, hanno compiuto i 50 anni di età ed in misura pari al 100% per gli iscritti infracinquantenni. Per gli stessi anni, al reddito come sopra rivalutato, si applica l'aliquota dell'1,75% per ciascun anno, indicata nell'allegata Tabella A.

Comma 7
La rivalutazione dei redditi convenzionalmente corrispondenti ai contributi volontari, di cui al precedente art. 34, commi 1 e 2, si effettua nella misura del 75% dell'incremento percentuale, come precisato nel comma 5. Al reddito così rivalutato si applica l'aliquota dell'1,75% per ciascun anno indicata nell'allegata Tabella A.

Comma 8
Per la determinazione della misura della pensione "Quota B", le disposizioni di cui all'art. 18, comma 8, si applicano anche ai redditi prodotti negli anni 1996 e 1997, per i quali è stato versato il contributo con aliquota ridotta del 2%.

Comma 9
I trattamenti di cui ai precedenti commi sono rivalutati annualmente con la stessa decorrenza, modalità e misura previste dall'art. 26.

Comma 10
Per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'importo delle pensioni della gestione "Quota A" del Fondo, che verranno liquidate agli iscritti ed ai loro superstiti, che in tale periodo matureranno il diritto a prestazione, non potrà essere inferiore a quello calcolato a norma del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990.

ART.36
(Sostenibilità delle gestioni)

Comma 1
Sulla base delle risultanze del bilancio tecnico di cui all'art. 2 comma 6, ai sensi dell'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio, da ricondursi entro l'arco temporale previsto dalla normativa vigente, mediante l'adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico. Tali

provvedimenti devono avere presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate e tener conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

Comma 2
Nell'eventualità di un temporaneo squilibrio tra le entrate e le uscite di una o di entrambe le gestioni del Fondo, i trattamenti vengono comunque assicurati dalla riserva tecnica generale della Fondazione.

ART. 37
(Disposizioni di coordinamento)

Comma 1
La tutela e il sostegno della maternità e della paternità a favore dei medici e degli odontoiatri iscritti all'ENPAM sono disciplinati dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modificazioni, nonché dalle norme del Regolamento a tutela della genitorialità deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

ART. 38
(Entrata in vigore del Regolamento)

Comma 1
Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 1998. Le disposizioni di cui alle Delibere del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM n. 26 del 16 marzo 2012 e del Consiglio Nazionale del 24 marzo 2012 entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

TABELLA A

ANNO REDDITO		APPLICATE FINO AL LIMITE REDDITUALE														
DAL	AL	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ORDINARIA	ALIQUOTA DI RENDIMENTO CONTRIBUZIONE ORDINARIA	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA RIDOTTA ART. 4 C. 1BIS	ALIQUOTA DI RENDIMENTO CONTRIBUZIONE RIDOTTA ART. 4 C. 1BIS	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA RIDOTTA ATTIVI ART. 4 C. 1	ALIQUOTA DI RENDIMENTO CONTRIBUZIONE RIDOTTA ATTIVI ART. 4 C. 1	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA RIDOTTA PENSIONATI ART. 4 C. 4	ALIQUOTA RENDIMENTO CONTRIBUZIONE RIDOTTA PENSIONATI ART. 4 C. 4	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA INTERA PENSIONATI ART. 4 C. 4 E 5	ALIQUOTA RENDIMENTO CONTRIBUZIONE INTERA PENSIONATI ART. 4 C. 4	ALIQUOTA RENDIMENTO CONTRIBUZIONE INTERA PENSIONATI ANTICIPATI FINO ETA' PENS. VECCHIAIA ART. 4 C. 5	LIMITE REDDITUALE ART. 3 C. 8	ALIQUOTA APPLICATA OLTRE IL LIMITE REDDITUALE	ALIQUOTA DI RENDIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE OLTRE IL LIMITE REDDITUALE ATTIVI	ALIQUOTA DI RENDIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE OLTRE IL LIMITE REDDITUALE PENSIONATI
01/01/1990	31/12/2010	12,50%	1,75%	2,00%	0,28%	2,00%	0,28%	2,00%	0,23%	12,50%	1,44%	-	PRO TEMPORE VIGENTE	1,00%	0,070%	0,060%
01/01/2011	31/12/2011	12,50%	1,75%	2,00%	0,28%	2,00%	0,28%	2,00%	0,23%	12,50%	1,44%	-	€ 54.896,51	1,00%	0,070%	0,060%
01/01/2012	31/12/2012	12,50%	1,25%	2,00%	0,20%	2,00%	0,20%	6,25%	0,51%	12,50%	1,03%	-	€ 70.000,00	1,00%	0,050%	0,043%
01/01/2013	31/12/2013	12,50%	1,25%	2,00%	0,20%	2,00%	0,20%	6,25%	0,51%	12,50%	1,03%	-	€ 85.000,00	1,00%	0,050%	0,043%
01/01/2014	31/12/2014	13,50%	1,25%	2,00%	0,19%	2,00%	0,19%	6,75%	0,51%	13,50%	1,03%	-	(massimale L.335/1995)	1,00%	0,046%	0,040%
01/01/2015	31/12/2015	14,50%	1,25%	2,00%	0,17%	2,00%	0,17%	7,25%	0,51%	14,50%	1,03%	-	(massimale L.335/1995)	1,00%	0,043%	0,037%
01/01/2016	31/12/2016	15,50%	1,25%	2,00%	0,16%	7,75%	0,625%	7,75%	0,51%	15,50%	1,03%	-	(massimale L.335/1995)	1,00%	0,040%	0,035%
01/01/2017	31/12/2017	16,50%	1,25%	2,00%	0,15%	8,25%	0,625%	8,25%	0,51%	16,50%	1,03%	-	(massimale L.335/1995)	1,00%	0,038%	0,032%
01/01/2018	31/12/2018	17,50%	1,25%	2,00%	0,14%	8,75%	0,625%	8,75%	0,51%	17,50%	1,03%	-	(massimale L.335/1995)	1,00%	0,036%	0,031%
01/01/2019	31/12/2019	18,50%	1,25%	2,00%	0,14%	9,25%	0,625%	9,25%	0,51%	18,50%	1,03%	-	(massimale L.335/1995)	1,00%	0,034%	0,029%
01/01/2020	31/12/2022	19,50%	1,25%	2,00%	0,13%	9,75%	0,625%	9,75%	0,51%	19,50%	1,03%	-	(massimale L.335/1995)	1,00%	0,032%	0,027%
01/01/2023	31/12/2023	19,50%	1,30%	2,00%	0,13%	9,75%	0,65%	9,75%	0,53%	19,50%	1,07%	1,30%	€ 130.000,00	1,00%	0,033%	0,028%
01/01/2024	31/12/2024	19,50%	1,30%	2,00%	0,13%	9,75%	0,65%	9,75%	0,53%	19,50%	1,07%	1,30%	€ 140.000,00	1,00%	0,033%	0,028%
01/01/2025	31/12/2025	19,50%	1,30%	2,00%	0,13%	9,75%	0,65%	9,75%	0,53%	19,50%	1,07%	1,30%	€ 150.000,00	1,00%	0,033%	0,028%
01/01/2026	31/12/2026	19,50%	1,35%	2,00%	0,14%	9,75%	0,675%	9,75%	0,55%	19,50%	1,11%	1,35%	€ 160.000,00	1,00%	0,035%	0,030%
01/01/2027	31/12/2027	19,50%	1,35%	2,00%	0,14%	9,75%	0,675%	9,75%	0,55%	19,50%	1,11%	1,35%	€ 170.000,00	1,00%	0,035%	0,030%
01/01/2028	31/12/2028	19,50%	1,35%	2,00%	0,14%	9,75%	0,675%	9,75%	0,55%	19,50%	1,11%	1,35%	Rivalutazione ex art. 3 c. 8	1,00%	0,035%	0,030%
01/01/2029		19,50%	1,40%	2,00%	0,14%	9,75%	0,70%	9,75%	0,57%	19,50%	1,15%	1,40%	Rivalutazione ex art. 3 c. 8	1,00%	0,036%	0,031%

TABELLA A *bis*

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA		MAGGIORAZIONE ALIQUOTA DI RENDIMENTO DA 68 A 75 ANNI
INTERA	19,50%	2,00%
RIDOTTA	9,75%	0,99%
APPLICATA OLTRE IL LIMITE REDDITUALE	1,00%	0,052%

TABELLA B

Tabella relativa all'età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia.

PERIODO	ETÀ
Fino al 31.12.2012	65 anni
Dall'1.1.2013 – al 31.12.2013	65 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2014 – al 31.12.2014	66 anni
Dall'1.1.2015 – al 31.12.2015	66 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2016 – al 31.12.2016	67 anni
Dall'1.1.2017 – al 31.12.2017	67 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2018	68 anni

TABELLA C

Tabella relativa all'età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico anticipato.

PERIODO	ETÀ
Dall'1.1.2013 – al 31.12.2013	59 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2014 – al 31.12.2014	60 anni
Dall'1.1.2015 – al 31.12.2015	60 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2016 – al 31.12.2016	61 anni
Dall'1.1.2017 – al 31.12.2017	61 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2018	62 anni

TABELLA D

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili nell'anno 2013
età minima vecchiaia = 65 anni e 6 mesi

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-29,83%	-29,66%	-29,49%	-29,32%	-29,15%	-28,98%	-28,81%	-28,63%	-28,45%	-28,28%	-28,10%	-27,92%
56	-27,74%	-27,56%	-27,38%	-27,21%	-27,03%	-26,85%	-26,67%	-26,48%	-26,29%	-26,11%	-25,92%	-25,73%
57	-25,54%	-25,35%	-25,16%	-24,98%	-24,79%	-24,60%	-24,41%	-24,21%	-24,01%	-23,81%	-23,61%	-23,41%
58	-23,21%	-23,01%	-22,81%	-22,61%	-22,41%	-22,21%	-22,01%	-21,80%	-21,59%	-21,37%	-21,16%	-20,95%
59	-20,74%	-20,52%	-20,31%	-20,10%	-19,89%	-19,67%	-19,46%	-19,24%	-19,01%	-18,79%	-18,56%	-18,34%
60	-18,11%	-17,89%	-17,66%	-17,44%	-17,21%	-16,99%	-16,76%	-16,52%	-16,28%	-16,04%	-15,80%	-15,56%
61	-15,33%	-15,09%	-14,85%	-14,61%	-14,37%	-14,13%	-13,89%	-13,64%	-13,38%	-13,13%	-12,87%	-12,62%
62	-12,37%	-12,11%	-11,86%	-11,60%	-11,35%	-11,09%	-10,84%	-10,57%	-10,30%	-10,03%	-9,76%	-9,49%
63	-9,23%	-8,96%	-8,69%	-8,42%	-8,15%	-7,88%	-7,61%	-7,33%	-7,05%	-6,77%	-6,49%	-6,21%
64	-5,93%	-5,64%	-5,36%	-5,08%	-4,80%	-4,52%	-4,24%	-3,89%	-3,53%	-3,18%	-2,83%	-2,47%
65	-2,12%	-1,77%	-1,41%	-1,06%	-0,71%	-0,35%						

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili nell'anno 2014
età minima vecchiaia = 66 anni

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-31,21%	-31,04%	-30,87%	-30,70%	-30,53%	-30,36%	-30,19%	-30,01%	-29,84%	-29,67%	-29,50%	-29,33%
56	-29,16%	-28,98%	-28,80%	-28,62%	-28,44%	-28,26%	-28,08%	-27,89%	-27,71%	-27,53%	-27,35%	-27,17%
57	-26,99%	-26,80%	-26,61%	-26,42%	-26,23%	-26,04%	-25,85%	-25,65%	-25,46%	-25,27%	-25,08%	-24,89%
58	-24,70%	-24,50%	-24,29%	-24,09%	-23,89%	-23,68%	-23,48%	-23,28%	-23,07%	-22,87%	-22,67%	-22,46%
59	-22,26%	-22,04%	-21,83%	-21,61%	-21,39%	-21,18%	-20,96%	-20,74%	-20,53%	-20,31%	-20,09%	-19,88%
60	-19,66%	-19,43%	-19,20%	-18,97%	-18,74%	-18,51%	-18,28%	-18,05%	-17,82%	-17,59%	-17,36%	-17,13%
61	-16,90%	-16,66%	-16,41%	-16,17%	-15,92%	-15,68%	-15,43%	-15,19%	-14,94%	-14,70%	-14,45%	-14,21%
62	-13,96%	-13,70%	-13,44%	-13,18%	-12,91%	-12,65%	-12,39%	-12,13%	-11,87%	-11,61%	-11,34%	-11,08%
63	-10,82%	-10,54%	-10,26%	-9,98%	-9,70%	-9,42%	-9,14%	-8,85%	-8,57%	-8,29%	-8,01%	-7,73%
64	-7,45%	-7,15%	-6,85%	-6,55%	-6,25%	-5,95%	-5,65%	-5,36%	-5,06%	-4,76%	-4,46%	-4,16%
65	-3,86%	-3,54%	-3,22%	-2,90%	-2,57%	-2,25%	-1,93%	-1,61%	-1,29%	-0,97%	-0,64%	-0,32%

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili nell'anno 2015
età minima vecchiaia = 66 anni e 6 mesi

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-32,58%	-32,42%	-32,26%	-32,10%	-31,93%	-31,77%	-31,61%	-31,44%	-31,27%	-31,10%	-30,92%	-30,75%
56	-30,58%	-30,41%	-30,24%	-30,07%	-29,89%	-29,72%	-29,55%	-29,37%	-29,19%	-29,01%	-28,82%	-28,64%
57	-28,46%	-28,28%	-28,10%	-27,92%	-27,73%	-27,55%	-27,37%	-27,18%	-26,99%	-26,80%	-26,60%	-26,41%
58	-26,22%	-26,03%	-25,84%	-25,65%	-25,45%	-25,26%	-25,07%	-24,87%	-24,66%	-24,46%	-24,25%	-24,05%
59	-23,85%	-23,64%	-23,44%	-23,23%	-23,03%	-22,82%	-22,62%	-22,40%	-22,19%	-21,97%	-21,75%	-21,54%
60	-21,32%	-21,10%	-20,89%	-20,67%	-20,45%	-20,24%	-20,02%	-19,79%	-19,56%	-19,33%	-19,10%	-18,87%
61	-18,64%	-18,40%	-18,17%	-17,94%	-17,71%	-17,48%	-17,25%	-17,01%	-16,76%	-16,52%	-16,27%	-16,03%
62	-15,78%	-15,54%	-15,29%	-15,05%	-14,80%	-14,56%	-14,31%	-14,05%	-13,79%	-13,53%	-13,27%	-13,01%
63	-12,75%	-12,48%	-12,22%	-11,96%	-11,70%	-11,44%	-11,18%	-10,90%	-10,63%	-10,35%	-10,07%	-9,80%
64	-9,52%	-9,24%	-8,97%	-8,69%	-8,41%	-8,14%	-7,86%	-7,57%	-7,28%	-6,99%	-6,70%	-6,41%
65	-6,13%	-5,84%	-5,55%	-5,26%	-4,97%	-4,68%	-4,39%	-4,02%	-3,66%	-3,29%	-2,93%	-2,56%
66	-2,20%	-1,83%	-1,46%	-1,10%	-0,73%	-0,37%						

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili nell'anno 2016
età minima vecchiaia = 67 anni

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-33,96%	-33,80%	-33,63%	-33,47%	-33,31%	-33,14%	-32,98%	-32,82%	-32,65%	-32,49%	-32,33%	-32,16%
56	-32,00%	-31,83%	-31,65%	-31,48%	-31,31%	-31,13%	-30,96%	-30,79%	-30,61%	-30,44%	-30,27%	-30,09%
57	-29,92%	-29,74%	-29,55%	-29,37%	-29,18%	-29,00%	-28,82%	-28,63%	-28,45%	-28,26%	-28,08%	-27,89%
58	-27,71%	-27,52%	-27,32%	-27,13%	-26,93%	-26,74%	-26,54%	-26,35%	-26,15%	-25,96%	-25,76%	-25,57%
59	-25,37%	-25,16%	-24,96%	-24,75%	-24,54%	-24,33%	-24,13%	-23,92%	-23,71%	-23,50%	-23,30%	-23,09%
60	-22,88%	-22,66%	-22,44%	-22,22%	-22,00%	-21,78%	-21,56%	-21,33%	-21,11%	-20,89%	-20,67%	-20,45%
61	-20,23%	-19,99%	-19,76%	-19,52%	-19,29%	-19,05%	-18,82%	-18,58%	-18,34%	-18,11%	-17,87%	-17,64%
62	-17,40%	-17,15%	-16,90%	-16,65%	-16,40%	-16,15%	-15,90%	-15,64%	-15,39%	-15,14%	-14,89%	-14,64%
63	-14,39%	-14,12%	-13,85%	-13,58%	-13,31%	-13,04%	-12,78%	-12,51%	-12,24%	-11,97%	-11,70%	-11,43%
64	-11,16%	-10,87%	-10,59%	-10,30%	-10,01%	-9,72%	-9,44%	-9,15%	-8,86%	-8,57%	-8,29%	-8,00%
65	-7,71%	-7,40%	-7,09%	-6,78%	-6,47%	-6,16%	-5,85%	-5,55%	-5,24%	-4,93%	-4,62%	-4,31%
66	-4,00%	-3,67%	-3,33%	-3,00%	-2,67%	-2,33%	-2,00%	-1,67%	-1,33%	-1,00%	-0,67%	-0,33%

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili nell'anno 2017
età minima vecchiaia = 67 anni e 6 mesi

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-35,32%	-35,16%	-35,00%	-34,85%	-34,69%	-34,54%	-34,38%	-34,22%	-34,05%	-33,89%	-33,72%	-33,56%
56	-33,40%	-33,23%	-33,07%	-32,90%	-32,74%	-32,57%	-32,41%	-32,24%	-32,06%	-31,89%	-31,71%	-31,54%
57	-31,37%	-31,19%	-31,02%	-30,84%	-30,67%	-30,49%	-30,32%	-30,14%	-29,95%	-29,77%	-29,58%	-29,40%
58	-29,22%	-29,03%	-28,85%	-28,66%	-28,48%	-28,29%	-28,11%	-27,91%	-27,72%	-27,52%	-27,33%	-27,13%
59	-26,94%	-26,74%	-26,54%	-26,35%	-26,15%	-25,96%	-25,76%	-25,55%	-25,34%	-25,14%	-24,93%	-24,72%
60	-24,51%	-24,30%	-24,09%	-23,89%	-23,68%	-23,47%	-23,26%	-23,04%	-22,82%	-22,60%	-22,37%	-22,15%
61	-21,93%	-21,71%	-21,49%	-21,27%	-21,04%	-20,82%	-20,60%	-20,36%	-20,13%	-19,89%	-19,66%	-19,42%
62	-19,19%	-18,95%	-18,71%	-18,48%	-18,24%	-18,01%	-17,77%	-17,52%	-17,27%	-17,02%	-16,76%	-16,51%
63	-16,26%	-16,01%	-15,76%	-15,51%	-15,25%	-15,00%	-14,75%	-14,48%	-14,22%	-13,95%	-13,68%	-13,41%
64	-13,15%	-12,88%	-12,61%	-12,34%	-12,08%	-11,81%	-11,54%	-11,26%	-10,97%	-10,69%	-10,40%	-10,12%
65	-9,84%	-9,55%	-9,27%	-8,98%	-8,70%	-8,41%	-8,13%	-7,83%	-7,53%	-7,24%	-6,94%	-6,64%
66	-6,34%	-6,04%	-5,74%	-5,45%	-5,15%	-4,85%	-4,55%	-4,17%	-3,79%	-3,41%	-3,03%	-2,65%
67	-2,28%	-1,90%	-1,52%	-1,14%	-0,76%	-0,38%						

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili dal 1° gennaio 2018
età minima vecchiaia = 68 anni

	MESI											
ANNI	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
55	-36,70%	-36,54%	-36,39%	-36,23%	-36,07%	-35,92%	-35,76%	-35,60%	-35,45%	-35,29%	-35,13%	-34,98%
56	-34,82%	-34,65%	-34,49%	-34,32%	-34,15%	-33,99%	-33,82%	-33,65%	-33,49%	-33,32%	-33,15%	-32,99%
57	-32,82%	-32,64%	-32,47%	-32,29%	-32,12%	-31,94%	-31,77%	-31,59%	-31,41%	-31,24%	-31,06%	-30,89%
58	-30,71%	-30,52%	-30,34%	-30,15%	-29,96%	-29,78%	-29,59%	-29,40%	-29,22%	-29,03%	-28,84%	-28,66%
59	-28,47%	-28,27%	-28,07%	-27,87%	-27,67%	-27,47%	-27,28%	-27,08%	-26,88%	-26,68%	-26,48%	-26,28%
60	-26,08%	-25,87%	-25,66%	-25,45%	-25,23%	-25,02%	-24,81%	-24,60%	-24,39%	-24,18%	-23,96%	-23,75%
61	-23,54%	-23,31%	-23,09%	-22,86%	-22,64%	-22,41%	-22,19%	-21,96%	-21,73%	-21,51%	-21,28%	-21,06%
62	-20,83%	-20,59%	-20,35%	-20,11%	-19,87%	-19,63%	-19,39%	-19,14%	-18,90%	-18,66%	-18,42%	-18,18%
63	-17,94%	-17,68%	-17,42%	-17,17%	-16,91%	-16,65%	-16,39%	-16,13%	-15,87%	-15,62%	-15,36%	-15,10%
64	-14,84%	-14,57%	-14,29%	-14,02%	-13,74%	-13,47%	-13,19%	-12,92%	-12,64%	-12,37%	-12,09%	-11,82%
65	-11,54%	-11,24%	-10,95%	-10,65%	-10,35%	-10,06%	-9,76%	-9,46%	-9,17%	-8,87%	-8,57%	-8,28%
66	-7,98%	-7,66%	-7,34%	-7,02%	-6,70%	-6,38%	-6,06%	-5,75%	-5,43%	-5,11%	-4,79%	-4,47%
67	-4,15%	-3,80%	-3,46%	-3,11%	-2,77%	-2,42%	-2,08%	-1,73%	-1,38%	-1,04%	-0,69%	-0,35%

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita

in vigore dal 3 febbraio 2023

età minima vecchiaia = 68 anni

	MESI											
ANNI	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
55	-37,12%	-36,96%	-36,80%	-36,64%	-36,48%	-36,32%	-36,17%	-36,01%	-35,85%	-35,69%	-35,53%	-35,37%
56	-35,21%	-35,04%	-34,88%	-34,71%	-34,54%	-34,37%	-34,21%	-34,04%	-33,87%	-33,70%	-33,54%	-33,37%
57	-33,20%	-33,02%	-32,84%	-32,66%	-32,48%	-32,30%	-32,13%	-31,95%	-31,77%	-31,59%	-31,41%	-31,23%
58	-31,05%	-30,86%	-30,67%	-30,48%	-30,29%	-30,10%	-29,92%	-29,73%	-29,54%	-29,35%	-29,16%	-28,97%
59	-28,78%	-28,58%	-28,38%	-28,18%	-27,98%	-27,78%	-27,58%	-27,37%	-27,17%	-26,97%	-26,77%	-26,57%
60	-26,37%	-26,16%	-25,94%	-25,73%	-25,52%	-25,30%	-25,09%	-24,88%	-24,66%	-24,45%	-24,24%	-24,02%
61	-23,81%	-23,58%	-23,35%	-23,13%	-22,90%	-22,67%	-22,44%	-22,21%	-21,98%	-21,76%	-21,53%	-21,30%
62	-21,07%	-20,83%	-20,59%	-20,34%	-20,10%	-19,86%	-19,62%	-19,37%	-19,13%	-18,89%	-18,65%	-18,40%
63	-18,16%	-17,90%	-17,64%	-17,38%	-17,12%	-16,86%	-16,60%	-16,34%	-16,08%	-15,82%	-15,56%	-15,30%
64	-15,04%	-14,76%	-14,48%	-14,20%	-13,92%	-13,64%	-13,37%	-13,09%	-12,81%	-12,53%	-12,25%	-11,97%
65	-11,69%	-11,39%	-11,09%	-10,79%	-10,49%	-10,19%	-9,89%	-9,59%	-9,29%	-8,99%	-8,69%	-8,39%
66	-8,09%	-7,77%	-7,44%	-7,12%	-6,79%	-6,47%	-6,15%	-5,82%	-5,50%	-5,17%	-4,85%	-4,52%
67	-4,20%	-3,85%	-3,50%	-3,15%	-2,80%	-2,45%	-2,10%	-1,75%	-1,40%	-1,05%	-0,70%	-0,35%

TABELLA E

Tabella dei coefficienti di trasformazione

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
57	4,204	4,213	4,221	4,230	4,239	4,247	4,256	4,265	4,273	4,282	4,291	4,299
58	4,308	4,317	4,327	4,336	4,345	4,354	4,364	4,373	4,382	4,391	4,401	4,410
59	4,419	4,429	4,439	4,448	4,458	4,468	4,478	4,487	4,497	4,507	4,517	4,526
60	4,536	4,546	4,557	4,567	4,578	4,588	4,599	4,609	4,619	4,630	4,640	4,651
61	4,661	4,672	4,683	4,695	4,706	4,717	4,728	4,739	4,750	4,762	4,773	4,784
62	4,795	4,807	4,819	4,830	4,842	4,854	4,866	4,877	4,889	4,901	4,913	4,924
63	4,936	4,949	4,961	4,974	4,987	4,999	5,012	5,025	5,037	5,050	5,063	5,075
64	5,088	5,102	5,115	5,129	5,142	5,156	5,169	5,183	5,196	5,210	5,223	5,237
65	5,250	5,264	5,279	5,293	5,308	5,322	5,337	5,351	5,365	5,380	5,394	5,409
66	5,423	5,438	5,454	5,469	5,485	5,500	5,516	5,531	5,546	5,562	5,577	5,593
67	5,608	5,625	5,641	5,658	5,675	5,691	5,708	5,725	5,741	5,758	5,775	5,791
68	5,808	5,826	5,844	5,862	5,880	5,898	5,916	5,934	5,952	5,970	5,988	6,006
69	6,024	6,044	6,063	6,083	6,102	6,122	6,141	6,161	6,180	6,200	6,219	6,239
70	6,258	6,279	6,300	6,321	6,342	6,363	6,384	6,405	6,426	6,447	6,468	6,489
DA 71	6,510											

In vigore dal 1° gennaio 2025

TABELLA F

coefficienti di moltiplicazione della pensione annua diretta per
ottenere la conversione in indennità da liquidare su domanda

Mesi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anni												
55	16,205	16,177	16,149	16,121	16,093	16,065	16,037	16,009	15,981	15,954	15,926	15,898
56	15,870	15,835	15,800	15,765	15,730	15,695	15,660	15,625	15,590	15,555	15,520	15,485
57	15,450	15,415	15,380	15,345	15,310	15,275	15,240	15,205	15,169	15,134	15,099	15,064
58	15,029	14,994	14,959	14,924	14,889	14,854	14,819	14,783	14,748	14,713	14,678	14,643
59	14,608	14,573	14,538	14,503	14,468	14,443	14,398	14,363	14,327	14,292	14,257	14,222
60	14,187	14,152	14,117	14,082	14,047	14,012	13,977	13,942	13,907	13,872	13,837	13,802
61	13,767	13,733	13,698	13,663	13,628	13,593	13,558	13,523	13,488	13,453	13,419	13,384
62	13,349	13,314	13,279	13,245	13,210	13,175	13,140	13,105	13,071	13,036	13,001	12,966
63	12,932	12,897	12,862	12,828	12,793	12,759	12,724	12,689	12,655	12,620	12,586	12,551
64	12,516	12,482	12,448	12,413	12,379	12,344	12,310	12,276	12,241	12,207	12,173	12,138
65	12,104	12,070	12,036	12,001	11,967	11,933	11,899	11,865	11,831	11,797	11,763	11,729
66	11,695	11,661	11,627	11,593	11,559	11,525	11,492	11,458	11,424	11,390	11,356	11,322
67	11,289	11,255	11,221	11,187	11,153	11,120	11,086	11,052	11,018	10,985	10,951	10,917
68	10,883	10,850	10,816	10,782	10,749	10,715	10,681	10,648	10,614	10,580	10,547	10,513
69	10,479	10,446	10,412	10,379	10,345	10,311	10,278	10,244	10,211	10,177	10,144	10,110
70	10,076											